Regione Emilia-Romagna
Centro Studi
Assemblea legislativa

n. 12/ marzo 2010

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e il Regolamento interno

SOMMARIO

1. **Prefazione** pag. 3
2. **Presentazione** " 5
3. **Introduzione** " 8

Prima Parte

4. **Lo Statuto regionale** " 13
5. **L'Ordine del giorno approvato dall'Aula** " 90
6. **Il Regolamento interno** " 91

Seconda Parte

7. **I primi adempimenti regionali** " 173
8. **Cronologia degli eventi** " 175
9. **Le novità più significative** " 178
10. **Considerazioni finali** " 181
11. **Collana del Centro Studi** " 183

1. Prefazione

Luigi Benedetti
Direttore Generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

A distanza di qualche anno e dopo diverse ristampe del volume **"Il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna - dai lavori preparatori all'approvazione finale"**, edito dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata una seconda edizione, rivista e aggiornata.

Questa nuova edizione, raccoglie alcuni suggerimenti e si presenta in modo diverso nella forma e nei contenuti. La forma, si riferisce a quella grafica della Collana del Centro Studi. I contenuti sono stati completamente rivisitati e aggiornati con la recente modifica statutaria dell'articolo 29, secondo comma, e l'introduzione del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea.

La modifica statutaria, riguardante il mantenimento del numero dei Consiglieri regionali a 50, fortemente voluta dalla maggioranza dai legislatori regionali, è stata approvata dall'Assemblea legislativa in due diverse letture temporali, mantenendo il medesimo oggetto e l'identico testo in entrambe le deliberazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 123 Costituzione.

Per essere più esatti, la prima lettura è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione legislativa n. 84 del 5 febbraio 2009; la seconda lettura è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione legislativa n. 90 del 22 aprile 2009. Infine, la modifica statutaria è stata promulgata col legge regionale n. 12 del 27 luglio 2009 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'riduzione del numero dei componenti l'assemblea legislativa'".

Inoltre, come già detto, è stato dedicato un apposito capitolo al Regolamento interno dell'Assemblea, con alcuni accenni significativi sulle novità introdotte e sugli atti di formazione e approvazione della deliberazione regolamentare.

In conclusione, la nuova pubblicazione è strutturata in due parti:

la prima parte, dedicata esclusivamente agli articoli statutari, individualmente commentati e al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa; la seconda parte, dedicata al processo di formazione e approvazione del percorso statutario, con alcuni accenni storici.

2. Presentazione

Giuseppe Piperata
Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna

Quando un'opera di analisi e commento giuridico arriva ad una nuova edizione significa o che il testo risulta esaurito ma rimane ancora una domanda informativa da soddisfare o che sono subentrate novità in presenza delle quali appare opportuno un aggiornamento del lavoro ovvero entrambe le cose.

Proprio quest'ultima situazione è presente nella riedizione del volume *Lo Statuto della Regione Emilia Romagna e il Regolamento interno*, contenente un commentario ai due testi fondamentali, curato dal dott. Giuseppe Vinci, Responsabile del Centro Studi dell'Ente regionale emiliano-romagnolo.

Appena approvato, nel 2005, infatti, il nuovo Statuto della Regione Emilia Romagna, il Curatore aveva predisposto un primo lavoro di commento articolo per articolo al testo legislativo, che ha subito incontrato un successo misurabile con il rapido esaurimento delle copie stampate.

Ma sono state soprattutto le modifiche statutarie introdotte nel 2009 e l'approvazione nel 2007 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione a precostituire le condizioni per una riedizione dell'opera, questa volta arricchita di un elemento normativo, come il Regolamento, necessario per il completamento del quadro fondamentale di riferimento dell'Ente.

Rimane inalterato il motivo principale che giustifica l'opera: le riforme della Costituzione italiana apportate nel 1999 e nel 2001, riscrivendo il titolo V della stessa e impostando una trasformazione in senso federalista del nostro sistema istituzionale, hanno avuto, tra gli altri, l'effetto di valorizzare lo statuto regionale come la fonte più importante dell'ordinamento della regione. Oggi, lo statuto non rappresenta più un mero adempimento burocratico per le Assemblee, un testo generale, vuoto e di facciata e, come tale, di scarsa importanza, bensì il contenitore in cui versare i principi ed i valori che ogni singola regione vuole esprimere e realizzare, nonché i tratti

fondamentali che al proprio sistema istituzionale e amministrativo si vogliono imprimere. In tale prospettiva, qualsiasi azione diretta a far conoscere la fonte prima dell'ordinamento regionale, ad illustrarne i contenuti, a sottolinearne i valori è sicuramente da apprezzare e incoraggiare. Del resto, anche la Corte costituzionale non ha mancato di enfatizzare tale atto, parlando dello statuto regionale come della «fonte primaria e fondamentale dell'ordinamento regionale», tra l'altro «sovraordinata rispetto alla legge regionale».

All'analisi dello Statuto della Regione si aggiunge, nell'edizione attuale dell'opera, anche il testo del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Completamento necessario, se si vuole, considerato che l'atto normativo in questione è lo strumento al quale è affidato il funzionamento dell'organo legislativo e di indirizzo della Regione. Si consente così al lettore di avere conoscenza dei meccanismi che regolano l'azione e le manifestazioni di volontà dell'organo che è chiamato, attraverso le sue leggi ed i suoi atti, a dare concreta attuazione ai principi e a realizzare i valori che lo statuto regionale esprime.

Ma veniamo, con riferimento all'opera, ad aspetti più puntuali. Sono tre i profili del lavoro che meritano un apprezzamento.

Innanzitutto, l'utilità del volume. Potremmo dire che esso rappresenta, allo stesso tempo, uno strumento ed una guida per il lettore: strumento, perché attraverso quest'opera può accedere facilmente alla conoscenza delle informazioni più importanti che caratterizzano l'Ente regionale; guida, perché è presente lo sforzo di non lasciare il lettore da solo di fronte al puro dato legislativo, ma di accompagnarlo nella piena comprensione del fenomeno istituzionale regionale.

In secondo luogo, è apprezzabile anche il taglio dei commenti. Il Curatore dell'opera spesso limita il commento del singolo articolo a poche battute, giusto per far cogliere subito al lettore la *ratio* della disposizione o a spiegarne la genesi o il suo significato. In linea con la sua vocazione di strumento di primo contatto con i testi fondamentali della Regione Emilia Romagna, al presente Commentario non si poteva chiedere di più.

Infine, arricchiscono il lavoro alcune informazioni aggiuntive poste a corredo dei testi legislativi e normativi. Si tratta di notizie e dati,

utilissimi, riguardanti aspetti cronologici, vicende procedurali e altre informazioni che contestualizzano il puro dato giuridico e forniscono al lettore ulteriori elementi di analisi e valutazione.

Quest'ultimo aspetto suggerisce una considerazione conclusiva. Il fatto che lo Statuto regionale cominci ad avere una "sua storia", fatta di modifiche, attuazioni, integrazioni, significa che esso sta diventando una fonte "viva", un elemento ordinamentale, cioè, che presenta quella sostenibile instabilità, conseguenza di quei mutamenti che si rendono necessari perchè hanno come obiettivo l'adeguamento costante del testo fondamentale alle realtà istituzionali, amministrative e anche sociali che l'Ente regionale esprime. Sotto questo profilo non si può che manifestare la più viva soddisfazione.

3. Introduzione

Marco Lombardi
Presidente Commissione "Attuazione dello Statuto"

Nel momento in cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, si appresta a realizzare una seconda edizione del volume relativo al suo nuovo Statuto ed ai relativi lavori preparatori, due sono le considerazioni che mi vengono in mente.

In primo luogo la richiesta di una nuova edizione rende evidente l'interesse per il nostro lavoro, in secondo luogo, sento la necessità di richiamare l'attenzione del futuro lettore sul metodo di lavoro inaugurato allora e che il tempo trascorso potrebbe aver sbiadito nel ricordo.

L'intera Commissione Statuto di quel momento, prese molto sul serio il suo ruolo di legislatore statutario alla luce delle nuove competenze costituzionalmente riconosciute, e si assunse pienamente la responsabilità che la legge e gli elettori le avevano dato.

L'originalità dell'approccio consistette nel non partire da una traccia pre-confezionata frutto del lavoro di qualche "esperto", ma bensì da un foglio bianco che noi Consiglieri avremmo dovuto riempire di contenuti secondo le nostre sensibilità personali e politiche, mediate dal dialogo e dal confronto.

Facile a dirsi, ma per nulla facile, all'inizio, tradurre il metodo in lavoro concreto.

Dopo una prima fase di avvio, la Commissione fu però in grado di delineare una griglia di principi ispiratori ampiamente condivisi, sulla base dei quali è stato poi dato un incarico professionale ad un gruppo di esperti per la redazione di una traccia su cui proseguire il lavoro della commissione.

Credo sia evidente l'originalità del metodo.

I Commissari non era subalterni rispetto ad una ipotesi proveniente dall'esterno, ma erano viceversa i protagonisti di un lavoro autonomo in cui gli esperti entravano in un secondo tempo, semplicemente a supporto tecnico del loro operato.

Nessun'altra Commissione Statuto si è comportata così, ed al di là del fatto che il risultato finale possa essere considerato peggiore o migliore di altri, resta la nostra consapevolezza di aver fatto il "nostro" Statuto e non semplicemente un "buon" Statuto.

A dimostrazione di quanto sto affermando, vorrei rappresentare una sensazione ampiamente diffusa nella nostra Assemblea.

Anche noi come altri Consigli Regionali, ci siamo preoccupati di un riequilibrio del ruolo del Consiglio nei confronti dell'Organo esecutivo, ma nel nostro caso, siccome tale preoccupazione era nostra prima ancora che di qualche esperto giurista, non vi sono nello Statuto solo alcuni articoli giuridicamente adeguati a tale risultato, ma tutto lo Statuto è permeato da questo sentimento ed a volte, ci accorgiamo solo nella sua applicazione pratica, esplicitata ancor più dal Regolamento Interno, di quanto questo riequilibrio sia anche inconsciamente riuscito.

Questa considerazione mi suggerisce però un' ultimo pensiero.

Il miglior Statuto ed il miglior Regolamento Interno possono offrire gli strumenti ai Consiglieri per esercitare il loro ruolo di legislatori della Repubblica, ma niente e nessuno potrà dare loro la dignità e l'autorevolezza per esercitarli adeguatamente perché, come dice Don Abbondio "se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare".

Parte Prima

4. Lo Statuto regionale

Dopo la modifica del Titolo V, seconda parte della Costituzione, il nuovo "Statuto della Regione Emilia-Romagna" è stato promulgato con legge regionale n. 13 del 31 marzo 2005 e, successivamente, modificato con legge regionale n. 12 del 27 luglio 2009 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'riduzione del numero dei componenti l'assemblea legislativa'".

In pratica, si tratta del mantenimento del numero dei Consiglieri regionali a 50, modificando di fatto la disposizione dell'articolo 29 dello Statuto che prevedeva di elevare il numero dei Consiglieri regionali a partire dalle elezioni del 2010.

Di seguito viene riproposto il testo coordinato, commentato articolo per articolo, secondo le determinazioni assunte dal legislatore regionale e ricavate dalla lettura dei verbali di approvazioni in Commissione statutaria, liberamente interpretati.

Così come è stato scritto nella prima edizione, lo scopo principale di questo secondo lavoro, non è quello di fornire uno strumento di analisi giuridica, ma un documento di sintesi dei lavori statutari, aggiornato ai nuovi eventi normativi e regolamentari che, successivamente alla data di approvazione, hanno modificato il nuovo Statuto.

È stato altresì rivisitato e aggiornato il capitolo relativo alla cronologia degli eventi più significativi che hanno contraddistinto la fase precedente e successiva ai lavori statutari, compresa l'istituzione della Consulta di Garanzia Statutaria.

Un apposito capitolo, inoltre, è stato dedicato alle novità più significative che identificano in nuovo Statuto regionale, aggiornato all'ultima modifica statutaria che riconferma l'attuale numero dei Consiglieri regionali a 50.

Infine, anche in questa occasione, è stato riservato un capitolo finale alle considerazioni generali su tutto l'impianto statutario.

Per finire, l'auspicio principale di questo lavoro, è quello di avvicinare il lettore ai contenuti statutari in modo semplificato, e di fornire uno strumento di base per proseguire con ulteriori eventuali approfondimenti individuali.

STATUTO

Preambolo

TITOLO I - I Principi

Art. 1 - Elementi costitutivi della Regione
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Politiche ambientali
Art. 4 - Politiche del lavoro
Art. 5 - Politiche economiche
Art. 6 - Politiche sociali
Art. 7 - Promozione dell'associazionismo
Art. 8 - Le Autonomie locali
Art. 9 - Le formazioni sociali
Art. 10 - Sviluppo dei territori
Art. 11 - Ordinamento europeo ed internazionale
Art. 12 - Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario
Art. 13 - Attività di rilievo internazionale della Regione

TITOLO II - Persone, collettività e partecipazione

Art. 14 - Trasparenza e informazione
Art. 15 - Diritti di partecipazione
Art. 16 - Petizioni
Art. 17 - Istruttoria pubblica
Art. 18 - Iniziativa legislativa popolare
Art. 19 - Assemblea legislativa e modalità di consultazione
Art. 20 - Referendum abrogativo
Art. 21 - Referendum consultivo
Art. 22 - Referendum confermativo statutario

TITOLO III - Autonomie locali

Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
Art. 24 - Integrazione tra livelli di governo
Art. 25 - Rapporti interregionali
Art. 26 - Rapporti con gli Enti locali

TITOLO IV - La Regione, Organi di governo

Capo I - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

Art. 27 - Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale
Art. 28 - Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa
Art. 29 - Elezione dell'Assemblea legislativa
Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri
Art. 31 - Principi del Regolamento interno
Art. 32 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale
Art. 33 - L'Ufficio di Presidenza
Art. 34 - Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Art. 35 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
Art. 36 - I Gruppi assembleari
Art. 37 - Convocazione dell'Assemblea legislativa
Art. 38 - Le Commissioni assembleari
Art. 39 - Le Udienze Conoscitive
Art. 40 - Le Commissioni assembleari speciali
Art. 41 - Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini

Capo II - Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 42 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
Art. 43 - Il Presidente della Giunta regionale
Art. 44 - Insediamento
Art. 45 - La Giunta regionale
Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale
Art. 47 - Voto contrario dell'Assemblea legislativa
Art. 48 - Prorogatio

TITOLO V - La formazione delle leggi e dei regolamenti

Art. 49 - Competenze legislative e regolamentari
Art. 50 - Iniziativa legislativa
Art. 51 - Procedimento legislativo
Art. 52 - Promulgazione delle leggi
Art. 53 - Impatto delle leggi e redazione dei testi
Art. 54 - Testi Unici
Art. 55 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
Art. 56 - Emanazione dei Regolamenti

TITOLO VI - Il sistema amministrativo regionale

Capo I - Rapporti istituzionali

Art. 57 - Rapporti con Università e Scuola
Art. 58 - Camere di Commercio e professioni
Art. 59 - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Capo II - Amministrazione regionale
Art. 60 - Principi dell'attività amministrativa regionale
Art. 61 - Procedimento amministrativo
Art. 62 - Principi dell'organizzazione regionale
Art. 63 - Incarichi speciali
Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

TITOLO VII - Finanza, Bilancio, Demanio
Art. 65 - Demanio e patrimonio
Art. 66 - Autonomia finanziaria
Art. 67 - Competenze tributarie regionali
Art. 68 - Autonomia contabile e gestione finanziaria

TITOLO VIII - Garanzie e controlli
Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
Art. 70 - Difensore civico
Art. 71 - Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 72 - Controllo di gestione e Corte dei Conti

TITOLO IX - La revisione dello Statuto
Art. 73 - Norme transitorie e finali

Preambolo

La Regione Emilia-Romagna

Si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;

b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l'autonomia degli Enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale.

Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera società regionale e delle generazioni future.

Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica.

Il Preambolo non è una norma statutaria, ma, per la posizione di privilegio che ricopre (primo fra tutte le disposizioni statutarie), è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Simbolicamente rappresenta la "concretizzazione" di tutte le disposizioni statutarie, quale "reale esigenza di costruire una solida e larga condivisione dei principi fondamentali, nella consapevolezza di rappresentare le istanze e le sensibilità di tutte le forze politiche".

L'idea comune, che ha prevalso nel legislatore regionale, è stata quella affermare il riconoscimento di una visione laica della società, della famiglia e della persona, senza discriminazione di genere, di condizioni economiche, sociali e personali.

Del resto, i diritti universali dell'uomo, su cui si fondano molte costituzioni, non sono presenti nell'articolato, ma sono contenuti in un Preambolo.

Secondo il legislatore regionale, con il Preambolo si è voluto riaffermare il richiamo ai valori del Risorgimento e della Resistenza al nazismo e al fascismo; ai valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo; la scelta di perseguire la pace e di ripudiare la guerra.

L'approvazione di un Preambolo allo Statuto regionale, tuttavia, non è stata condivisa da tutti i legislatori regionali, sia perché la Carta Costituzionale non prevede un preambolo, sia perché taluni principi (come il riferimento all'orientamento sessuale, il mancato richiamo alla tutela della famiglia, il mancato riconoscimento delle radici cristiane), non si identificano nei valori propugnati dalla stessa Costituzione.

adotta il presente

STATUTO

TITOLO I
I PRINCIPI

Art. 1
Elementi costitutivi della Regione

1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunità locali, le istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.
3. Il capoluogo della Regione è la città metropolitana di Bologna.
4. Gli Organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Il dibattito di formazione e approvazione di questa norma, si è focalizzato prevalentemente sul nome composito della Regione Emilia-Romagna e sulla consapevolezza che, in una parte de territorio regionale, esiste un sentimento diffuso che punta al riconoscimento di una propria identità storica, culturale ed economica: la Romagna.

La riconferma di due realtà socio-territoriali, ha voluto significare che per contenere le spinte autonomistiche da esso generate, non bisogna puntare a isolare il fenomeno, ma bisogna aumentarne l'attenzione.

Così come il nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione, ha sostituito il transitivo "ripartire" con il transitivo "costituire", per sostenere e valorizzare le diversità, senza necessariamente operare una suddivisione territoriale.

Infatti, se prima della modifica costituzionale, la Repubblica si "ripartiva in Regioni, Province e Comuni", con il nuovo testo "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:
   a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;
   b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;
   c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;
   d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;

e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;

f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;

g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.

L'articolo 2, intende rimarcare la sensibilità statutaria nei confronti del principio di uguaglianza e di pari dignità delle persone; del perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini; della rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione; del riconoscimento e valorizzazione delle diverse identità culturali e territoriali; del riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e del diritto di voto degli immigrati residenti.

La previsione statutaria di riconoscere il diritto di voto agli immigrati residenti, però, non è stata giudicata unanimemente favorevole, sia perché la norma lascia prevedere la volontà di tutelare la cultura e le tradizioni degli immigrati, sia perché la norma intende assicurare un diritto che non è costituzionalmente possibile.

Art. 3
Politiche ambientali

1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:

   a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;

   b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;

c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;
d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;
e) la sicurezza e l'educazione alimentare;
f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo;
g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente;
h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.

La formulazione dell'articolo 3 può essere definita evolutiva, per aver saputo esprimere un carattere statutario innovativo, nei confronti di quei principi che si sono sviluppati e affermati negli ultimi decenni, ma non ancora recepiti dalla Costituzione.

Si tratta di principi riguardanti la materia ambientale, la sicurezza alimentare e le politiche di mercato; la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni.

Art. 4
Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:
   a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;
   b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;
   c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;
   d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.

La norma prevede un forte impegno della Regione a favore di un'occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita; la rimozione degli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro; la coesione sociale mediante forme di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione.

Art. 5
Politiche economiche

1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:
   a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;
   b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
   c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;
   d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.

L'approvazione di un articolo sui temi riguardanti l'economia di mercato, evidenzia una grande disponibilità e una significativa convergenza di posizioni politiche, sia sulla competenza della Regione a promuovere l'economia di mercato, sia sulla individuazione degli obiettivi che intende perseguire.

In particolare, è stata trovata una convergenza di posizioni politiche sul concetto di "economia di mercato", inteso a tutti gli effetti come "libero mercato", in linea con le disposizioni dell'articolo 41 della Costituzione che non esprime il concetto di economia di mercato, ma di iniziativa privata (concetto economico e non giuridico).

In definitiva, la Regione deve regolare le attività economiche secondo detti principi o, meglio ancora, secondo l'utilità sociale.

Art. 6
Politiche sociali

1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:
   a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;
   b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;
   c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;
   d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;
   e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
   f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;
   g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.

La presenza di una norma statutaria dedicata alle politiche sociali è significativa. Il rango statutario delle politiche sociali, vuole rappresentare una evoluzione normativa di alcuni diritti, spesse volte ritenuti secondari.
Così come è stata approvata, la norma intende garantire il diritto allo studio; valorizzare la pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone; promuovere e sostenere la cultura, l'arte, la musica e la, tutela dei beni culturali ed archeologici; superare ogni forma di disagio sociale e personale; promuovere la conoscenza, l'arricchimento culturale e la formazione professionale; promuovere la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport.

Art. 7
Promozione dell'associazionismo

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:
   a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;
   b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;
   c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.

L'articolo intende caratterizzare in modo significativo l'importanza delle forme associative e della loro valorizzazione, per favorire la democrazia partecipata e per garantire una pari opportunità di partecipazione al procedimento legislativo.

Inoltre, la disposizione intende tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.

Art. 8
Le Autonomie locali

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali.

2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle Comunità montane.

Il tema della sussidiarietà, inizialmente disciplinato da un solo articolo, è stato giustamente trattato in due diversi articoli consecutivi: l'articolo 8 e l'articolo 9.

Il primo, riguardante la sussidiarietà orizzontale, specificatamente dedicata alle autonomie locali. Il secondo, riguardante la sussidiarietà verticale, specificatamente dedicata alle autonome iniziative dei cittadini e associazioni, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, con particolare riferimento all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Nel caso specifico, riguardante la sussidiarietà orizzontale, il punto di equilibrio è stato trovato nell'affermazione di due principi fondamentali: una uguale possibilità per tutti e la garanzia di libertà di espressione per gli utenti dei servizi.

Art. 9

Le formazioni sociali

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:
   a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;
   b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

La formulazione e l'approvazione di questo articolo nasce, come già detto, dalla volontà di separare la sussidiarietà orizzontale dalla sussidiarietà verticale, inizialmente unificate in un solo articolo.

I principi fondamentali contenuti nella testo di questa norma, sono essenzialmente due: il primo, riguardante la valorizzazione e il riconoscimento dell'autonoma iniziativa delle persone singole o associate; il secondo, riguardante il riconoscimento e la valorizzazione delle formazioni sociali e il ruolo sociale della famiglia.

Art. 10
Sviluppo dei territori

1. La Regione:
   a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;
   b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalità sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunità regionale.

Questa norma, focalizza l'attenzione sul concetto di "prevalenza" e sul reale "potere d'intervento" della Regione, nella gestione dei servizi pubblici locali.

Infatti, il legislatore regionale, pur consapevole che la Regione non ha alcun potere di intervento in materia di concorrenza, introduce il concetto di prevalenza paradossalmente più restrittivo della normativa vigente. Tant'è vero che, tra le possibilità riconosciute agli enti locali, viene annoverata anche la totale gestione dei servizi.

Art. 11
Ordinamento europeo ed internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

L'approvazione di questa norma è significativa per la partecipazione attiva della Regione, al processo di integrazione e europeizzazione delle Regioni europee.

Il testo approvato, assegna alla Regione un ruolo di partecipazione decisamente importante, sia per le azioni che riguardano il processo di costruzione ed integrazione europea, sia per gli interventi che riguardano la definizione delle decisioni e delle normative comunitarie, sia per le fasi di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

Art. 12

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
   a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
   b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
   c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;
   d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
   e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione

delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

I contenuti di questa norma, assumono un carattere forte e definito: la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di sua competenza; provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea; partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea; promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali e i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi, ai programmi e progetti promossi dall'Unione.

Infine, demanda alla legge ordinaria le modalità di partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e alle proposte d'impugnativa, avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi del concorso dell'Assemblea.

Art. 13
Attività di rilievo internazionale della Regione

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge;

b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.

3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.

Le disposizioni di questo articolo, affidano alla Regione il potere di provvedere direttamente all'esecuzione e attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nelle materie di sua competenza e nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge.

Per la ratifica degli accordi con Stati esteri e delle intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, sottoscritti dal Presidente della Giunta, la norma demanda la competenza all'Assemblea legislativa, che provvede su proposta della Giunta regionale.

Infine, costituisce fatto sostanziale e innovativo la specifica menzione in Statuto della possibilità di concludere accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale.

TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 14
Trasparenza e informazione

1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.

2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:
   a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;
   b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;
   c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;
   d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;
   e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.

3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.

In linea con la filosofia generale dello Statuto, anche questa norma si ispira al principio della massima circolazione delle informazioni, per garantire ai cittadini e alle associazioni della Regione, una effettiva partecipazione.

Inoltre, la norma riconosce e favorisce forme democratiche di associazionismo e di autogestione, mediante appropriati meccanismi di consultazione, affinché qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso.

Art. 15

Diritti di partecipazione

1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare.
2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.
4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.

L'approvazione di questa norma, è stata preceduta da un dibattito incentrato prevalentemente su una questione di forma, più che di contenuto.

In particolare è stata esaminata la possibilità di affermare, in modo inequivocabile, che i diritti di partecipazione sono riservati ai soli cittadini residenti in Regione.

Dalla formulazione approvata però si deduce che non è stato possibile introdurre detta limitazione, in quanto il requisito della residenza deve fare riferimento necessariamente a un Comune del territorio regionale e non solamente al territorio regionale, essendo le residenze gestioni anagrafiche di competenza comunale.

Art. 16
Petizioni

1. Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Province, Comuni ed altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.

La norma, già presente nello Statuto del 1990, consente ai cittadini di rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

Le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, nonché enti, organizzazioni e associazioni, possono anche loro interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza.

Art. 17
Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui

possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.

4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.

La disposizione, innovativa per contenuti e per rango statutario, ha introdotto un nuovo strumento di democrazia diretta, per tutelare i diritti dei cittadini nei confronti del potere politico.

Nei fatti, la norma dispone che l'Assemblea legislativa, anche su richiesta di non meno di 5.000 persone, può indire una istruttoria pubblica, per tutti i procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale. Il carattere innovativo della disposizione è caratterizzato dal fatto che l'istruttoria pubblica si svolga in pubblico contraddittorio.

La norma, inoltre, sulla falsariga di quanto dispone per il referendum popolare l'articolo 75 della Costituzione, ha ritenuto che per attivare l'istituto, fosse necessario prevedere un limite numerico di soggetti.

Art. 18
Iniziativa legislativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.

2. Sono promotori del progetto di legge popolare:
   a) almeno cinquemila elettori;
   b) ciascun Consiglio provinciale;
   c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.

5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.

La norma assume una grande rilevanza nel corpo delle disposizioni statutarie. Sono due le ragioni fondamentali che ne caratterizzano la rilevanza sostanziale.

La prima ragione, afferisce al potere legislativo, che pur essendo di competenza esclusiva dell'Assemblea regionale, è delegato direttamente agli elettori e ai loro rappresentanti degli enti locali.

La seconda ragione, afferisce alla verifica della sussistenza del quorum richiesto e alla dichiarazione di ammissibilità dell'iniziativa legislativa, posta in capo a un organo terzo che è la Consulta di Garanzia Statutaria.

Art. 19
Assemblea legislativa e modalità di consultazione

1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più ge-

nerali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.

2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.
3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.
4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.

Per rendere effettivo il diritto di partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, anche in questo caso, la disposizione ha introdotto due grandi novità statuarie.

La prima novità, riguarda l'istituzione dell'albo generale regionale del mondo associativo. La seconda novità, riguarda l'introduzione dei protocolli di consultazione che rappresentano il massimo della trasparenza nei rapporti Regione-Associazionismo.

La formula dei protocolli permette di aprire un dialogo con la società civile e con le forme di associazionismo, senza necessariamente creare forme istituzionalizzate, rigide e spesso sclerotizzate di rapporto. In definitiva, la formula dei protocolli è certamente la risposta più coerente alle reali esigenze istituzionali nei rapporti con l'associazionismo.

Secondo il dibattito prevalente, l'adozione dello strumento dei protocolli è garantista e non crea sperequazioni, perché rivolta a tutte le associazioni, dalle più piccole alle più grandi. I protocolli di consultazione servono a stabilire relazioni certe, impegni certi, tempi certi, forme di consultazione certe. Invero, la forma della consultazione

inizia a diventare democratica quando si apre una discussione, quando ci sono degli impegni precisi e quando vengono stanziati dei contributi; diversamente può succedere che si rischia di far finta che la forma sia sostanza e poi alla fine tutto resta invariato; occorre cioè evitare di diventare "gattopardeschi", dove "tutto cambi perché nulla cambi".

Con l'introduzione dell'albo, l'intendimento è stato di rendere stabile, trasparente e allargare nel modo più ampio possibile, la platea delle persone, delle forze, delle associazioni che vengono consultate. Con i protocolli, l'idea è di sostituire gli organismi attuali e di coinvolgere, possibilmente, tutte le associazioni.

I protocolli sono un'innovazione fortemente democratica e un arricchimento rispetto all'attuale modalità di consultazione. L'idea dei protocolli è quella che può fornire all'Assemblea una base solida di contatti e di conoscenze, cioè dare la possibilità di avere quella rete di interazione, di collaborazione con i soggetti portanti del settore che mette in grado di assumere delle decisioni.

Art. 20
Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano almeno:
   a) quarantamila elettori della Regione;
   b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;
   c) due Consigli provinciali.

2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per:
   a) lo Statuto;
   b) i regolamenti interni degli Organi regionali;
   c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
   d) le leggi tributarie e di bilancio;
   e) le leggi elettorali;
   f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;

g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane;
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.
5. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito.

L'istituto del referendum può essere definito una norma di grande rilevanza statutaria, per la tutela dei diritti dei cittadini. Secondo la sua formulazione, il referendum può essere proposto per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale.

Ovviamente, il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti interni degli Organi regionali, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, nonché per le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane.

L'altra novità significativa di questo istituto è rappresentata dall'intervento della Consulta di Garanzia Statutaria, nel procedimento d'indizione del referendum, qualora intervengano provvedimenti legislativi di modifica.

In questo caso, la norma prevede due ipotesi: la prima ipostesi, dispone che se l'intervento legislativo risponda appieno al quesito referendario, l'espletamento del referendum è reso superfluo; la seconda ipotesi, se l'intervento legislativo è parziale, riformula i quesiti referendari.

Art. 21
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:
   a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione;
   b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
   c) quattro Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e

di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.

Anche la norma relativa al Referendum consultivo rappresenta una innovazione statutaria rilevante, con una forte valenza politica. La disciplina, comparata con la norma sul Referendum abrogativo, riconosce ai cittadini la possibilità di esprimersi direttamente sulle materie di competenza regionale, mediante una raccolta di 80.000 firme. Il limite numerico di 80.000 firme, doppio rispetto a quanto previsto per il referendum abrogativo, ha lo scopo di valorizzare lo strumento di partecipazione ed evitare un uso inflazionistico dello stesso.

Nella sostanza, si può sostenere che i due istituti referendari, consultivo e abrogativo, sono strumenti di partecipazione comparati ma assai diversi: il referendum consultivo, è uno strumento di pressione sulle azioni del legislatore; il referendum abrogativo, è uno strumento di legislazione attribuito direttamente ai promotori.

Fra i due referendum esiste comunque una correlazione di tipo propositiva: nel primo caso, possono essere proposti referendum consultivi su materie e/o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo; nel secondo caso, non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa Legislatura e comunque entro i due anni precedenti.

Nel panorama degli istituti di democrazia diretta, il referendum consultivo assume un ruolo molto rilevante dal punto di vista politico, anche quando il numero dei votanti non raggiungerà il quorum e, per esempio, si sono recati alle urne solo il 49,99 % dei votanti.

Infine, la norma ha stabilito che la legge regionale dovrà disciplinare le forme di consultazione delle popolazioni interessate, in materia d'istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della Costituzione.

Art. 22
Referendum confermativo statutario

1. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del refe-

rendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.

2. È sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.

La norma statutaria sul Referendum confermativo ha un contenuto estremamente tecnico, voluto dalla Costituzione, che lascia pochissimo spazio alle scelte del legislatore regionale.
L'articolo, così concepito, disciplina le modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione.
Qualora si ricorre al referendum confermativo, la Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.

TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI

Art. 23
Consiglio delle Autonomie

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
   a) lo Statuto e le relative modificazioni;
   b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
   c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
   d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
   e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.

4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.

5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.

6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.

7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.

9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
   b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
   c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Il Consiglio delle Autonomie locali è previsto dall'articolo 123 della Costituzione. Lo Statuto ha istituito tale organo presso l'Assemblea legislativa, destinando alla sua competenze non solo compiti di consultazione ma anche di rappresentanza e di partecipazione degli enti locali presso la Regione.

Il legislatore poteva rinviare a norme legislative e regolamentari specifiche, la definizione delle materie di sua competenza, ma ha preferito definire in Statuto i processi decisionali regionali riguardanti il sistema delle Autonomie Locali, ai quali partecipa mediante proposte e pareri.

La partecipazione prevede anche la possibilità si segnalare eventuali lesioni dell'autonomia locale, da parte di leggi e provvedimenti statali, ai fini della promozione di questioni di legittimità o di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

La norma, così come è strutturata, demanda: al Consiglio delle Autonomie locali il compito di adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli enti locali; alla legge regionale solo la determinazione della composizione e del funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 24
Integrazione tra livelli di governo

1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli Enti locali di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento,

oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate.

L'integrazione tra i livelli di governo è un altro tema di grande attualità. Per fare questo, la norma, pone a fondamento dell'attività regionale i principi dell'autonomia e dell'integrazione, tra tutti i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione e assume, come metodo, gli strumenti della collaborazione istituzionale.

Viene favorita, inoltre l'associazione dei Comuni e assicura la partecipazione degli Enti locali alla formazione delle scelte legislative tramite il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

La disposizione rinvia poi alla legge ordinaria, la disciplina riguardante la verifica del corretto esercizio delle funzioni delegate e i casi di intervento sostitutivo della Regione, per inadempimento dell'Ente locale a cui sono state conferite le funzioni.

Il dibattito si svolge prevalentemente ai casi d'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali, in considerazione anche di una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia.

Infatti, la Suprema Corte individua le azioni d'intervento sostitutivo da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, solo come casi limite, considerata la natura di particolare gravità delle ipotesi ivi previste.

Negli altri casi, invece, qualora si verifichino inadempienze, la Regione può esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 25
Rapporti interregionali

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.

La norma disciplina i rapporti interregionali della Regione, per perseguire i propri obiettivi e programmi, fermo restando quanto previsto dall'art. 117, penultimo comma, della Costituzione. In tale ambito, il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi con altre Regioni su materie riguardanti lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 26
Rapporti con gli Enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni e le Associazioni di Comuni, il Circondario Imolese, la Città metropolitana di Bologna e le Province.

2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
   a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
   b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
   c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.

3. L'Assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della Città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni.

In base a questa norma la Regione promuove e favorisce rapporti di sistema con gli enti territoriali, ispirandosi ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. Inoltre, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della città metropolitana nonché alla individuazione delle sue funzioni.

La norma ha posto in discussione temi relativi al ruolo preminente che l'articolo 114 della Costituzione riconosce all'asse territoriale nell'organizzazione istituzionale.

Motivi di dissenso sono emersi, sia sulla mancata previsione nella norma delle autonomie funzionali (ignorando una sentenza della Corte Costituzionale che definisce le Scuole, l'Università e le CCIA "enti locali dotati di autonomia funzionale"), sia sul fatto di aver invertito il principio della sussidiarietà, lasciando in capo alla Regione la scelta discrezionale delle attività da delegare ai vari enti, sia per aver enfatizzato eccessivamente il ruolo delle Province.

TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

Art. 27
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.

3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.
8. La prima seduta della nuova Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal Consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo Presidente.
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
10. La durata in carica dell'Assemblea è stabilita con legge della Repubblica.

Il dibattito di formazione e approvazione di questa norma si è sviluppato intorno al nome da dare al Consiglio regionale. La soluzione adottata è stata quella di affiancare al nome di Consiglio regionale quello di Assemblea legislativa regionale, sulla base delle novità introdotte dalla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione.

È noto infatti che la riforma costituzionale ha potenziato la funzione legislativa delle Regioni, rendendola in tutto simile a quella parlamentare. Tenendo poi conto della sentenza con cui la Corte costituzionale ha vietato l'uso del termine "Parlamento" per i Consigli regionali, la scelta fatta è stata di conformarsi al nuovo dettato costituzionale e affermare che il Consiglio "costituisce" l'Assemblea legislativa della Regione.

Evidenziare la diversità del ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dei Consigli provinciali o Comunali, vuole dire rendere chiari all'esterno, quali sono gli elementi di novità della riforma costituzionale, senza timore di critiche come potrebbe, invece, apparire quella di variare l'appellativo di consiglieri regionali in "deputati regionali".

In questo ambito è stato affermato anche il principio del diritto-dovere degli assessori non consiglieri, di presenziare ai lavori consiliari relativi a materie di loro competenza, fino a prevedere un vero e proprio obbligo che scatti su specifica richiesta dell'Assemblea, demandando al regolamento interno la previsione di eventuali giustificate eccezioni.

È stata condivisa anche l'esigenza di distinguere con chiarezza i ruoli fra legislativo ed esecutivo, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio uscente, e non più al neoeletto Presidente di Giunta, l'onere di convocare la prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Per completare la fisionomia consiliare, i Commissari hanno ritenuto necessario prevedere, accanto alla funzione legislativa, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo. Specificando che le funzioni del Consiglio, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto d'insediamento del nuovo Consiglio e sono limitati, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, agli atti urgenti e improrogabili.

Art. 28
Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.

2. L'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.

3. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46.

4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:

   a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;

   b) presentare proposte di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione;

   c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;

   d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;

   e) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;

   f) proporre al Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;

   g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;

   h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

   i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);

j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;
k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;
m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrativo;
n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;
o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a Province e Comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.

5. L'Assemblea organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti.
6. L'Assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le Commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.
7. L'Assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite Commissioni.

La norma ha introdotto temi politici rilevanti e fatto emergere le diversità di posizioni sulla forma di governo, già preannunciate all'interno della maggioranza. La strada tracciata con l'elezione diretta del Presidente, ha manifestato un preciso orientamento e riservato una grande attenzione all'equilibrio dei poteri e alle garanzie assembleari.

Per esempio, è stata attribuita al Presidente di Giunta e all'Assemblea legislativa, l'iniziativa dei ricorsi davanti alla Corte Costituzionale; è stato sottolineato il significato politico, in senso contrario alla logica bipolare, di riferirsi non alla "minoranza" ma alle "opposizioni"; è stato posto in capo all'Assemblea la determinazione dell'indirizzo politico generale della Regione; è stato sancito il principio del riequilibrio dei poteri fra Assemblea legislativa e Giunta regionale; è stata attribuita all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato e l'espressione di un parere di conformità su quelli di competenza della Giunta, diversamente a quanto previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione che attribuisce al Presidente della Giunta, l'emanazione dei regolamenti.

In definitiva, si ritiene che con l'elezione diretta del Presidente della Regione, non sia stata fatta una scelta ideologica ma si sia voluto garantire la stabilizzazione fondamentale del sistema regionale.

Art. 29
Elezione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.

2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale. (*)

(*) Comma sostituito con procedura di approvazione costituzionale che prevede una doppia lettura, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. In prima lettura è stato approvato a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del 5 febbraio 2009; in seconda lettura è stato approvato a maggioranza assoluta dei componenti, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 90 del 22 aprile 2009, senza modifiche. Infine, la modifica statutaria è stata promulgata col legge regionale n. 12 del 27 luglio 2009 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'riduzione del numero dei componenti l'assemblea legislativa'".

Questa norma assume un grande rilievo nel dibattito statutario, perché fissa i principi a cui dovrà ispirarsi la legge elettorale regionale. Il testo dell'articolo determina due elementi fondamentali: il mantenimento del sistema proporzionale e l'assegnazione di un premio di maggioranza per garantire la governabilità.

Inoltre, con la riforma costituzionale, tutti gli adempimenti derivanti dal nuovo sistema elettorale saranno in capo alla Regione e non più al Ministero degli Interni.

In particolare, la norma conferma sia l'attuale impostazione della legge elettorale, sintesi di proporzionale e maggioritario, sia l'elezione diretta del Presidente, per evitare una eccessiva personalizzazione dello stesso Presidente, votato disgiuntamente dalla sua coalizione.

Art. 30
Prerogative dei Consiglieri

1. Le condizioni di eleggibilità dei Consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'Assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal Regolamento interno.

2. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Ogni Consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal Regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'Assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da Istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Ogni Consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'Assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Ai Consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in confor-

mità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diritto ad esercitare le prerogative di consigliere regionale scaturisce, prima dal mandato elettorale e dopo, dalle norme statutarie che ne fissano i principi.

Le prerogative quindi non sono un privilegio ma un diritto-dovere della funzione di Consigliere regionale. Infatti, per garantire il pieno e libero esercizio di questa funzione, la norma statutaria ha stabilito che ogni Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere informazioni e copia di atti e documenti dagli uffici regionali o a partecipazione regionale.

L'esercizio delle proprie funzioni è garantito da risorse, servizi e indennità rapportate ai membri della Camera dei Deputati.

Art. 31
Principi del Regolamento interno

1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:
   a) l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;
   b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;
   c) la Giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;

d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'Assemblea;

e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;

f) la tutela dei diritti delle opposizioni;

g) la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;

h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;

i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;

j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;

k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.

La norma risulta immediatamente interessante per la rilevanza degli argomenti trattati. La condivisione dei principi del regolamento interno secondo la formulazione approvata, è stata praticamente unanime; sono rimaste alcune perplessità sui soggetti sottoposti a controllo.

La norma prevede la reale possibilità che ogni singolo Consigliere possa esercitare un controllo sui processi decisionali e sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale.

È interessante la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura, nei confronti di assessori e dirigenti regionali, senza obbligo di revoca o di dimissioni.

Le perplessità rilevate riguardano prevalentemente la mancata previsione di una censura anche nei confronti del Presidente della Giunta. Nel merito, però, bisogna osservare che la mancata previsione non è arbitraria, ma è legittimata dal fatto che mentre il Presidente della Giunta è eletto dai cittadini e se sfiduciato decade, gli assessori e i dirigenti, essendo designati da altri soggetti, non possono essere sfiduciati ma possono essere censurati. Ciò non toglie che l'Assemblea possa sempre approvare un documento che censuri l'attività del Presidente, senza necessariamente che sia previsto in Statuto.

Art. 32
Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale

1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.

3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.

La norma, così come è stata approvata, rappresenta il compromesso raggiunto all'interno della Commissione, per disciplinare i quattro casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente: dimissioni obbligate per sfiducia, dimissioni volontarie, impedimento o morte.

I casi di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, prevedono che l'Assemblea legislativa possa esprimere la sfiducia, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.

Gli stessi effetti conseguono nei casi di dimissioni della maggioranza dei componenti l'Assemblea, di annullamento delle elezione dell'Assemblea o del Presidente, nonché nei casi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente. La norma tende a conciliare i casi di impedimento con il principio "simul stabunt simul cadent".

Art. 33
L'Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'Assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, da due Segretari e da due Questori.
3. All'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Segretari e dei Questori, ciascun Consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Questa norma ha introdotto una novità sostanziale: per la prima volta e prima fra tutte le Regioni d'Italia, ha previsto fra i componenti permanenti dell'Ufficio di presidenza, la figura dei Questori.

La figura dei Questori all'interno dell'Ufficio di Presidenza, rappresenta un ruolo importantissimo per le competenze ad essi assegnati, sulla base delle esperienze maturate nell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Per queste nuove figure, le competenze specifiche, definite dal regolamento interno, dovranno essere di verifica e controllo del Bilancio dell'Assembla e di gestione delle risorse umane.

Art. 34
Il Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La norma, così com'è stata approvata è una norma di garanzia, riconferma cioè che il Presidente è l'oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa, ha il compito di convocare e presiedere la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e quello di tutelare le prerogative dei Consiglieri per l'effettivo esercizio delle loro funzioni.

Art. 35
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.

4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

In fase di approvazione della disposizione, si è sviluppato un dibattito sul principio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, dell'Assemblea legislativa.

In pratica, è stato accertata la possibilità di attribuire all'Ufficio di Presidenza, l'amministrazione di un patrimonio dell'Assemblea legislativa, così come è previsto per il Parlamento.

Ma, contrariamente a quanto accade per il Parlamento, nel caso specifico non è stato possibile, perché l'Assemblea legislativa non è un organo Costituzionale. Ovvero, nel caso specifico, si è in presenza di una sola persona giuridica, non scindibile, che è la Regione.

Art. 36
I Gruppi assembleari

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. I Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.
3. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico Gruppo misto.
4. I Gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli Consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'Assemblea.

Questa norma, fa parte delle disposizioni che regolano il funzionamento dell'Assemblea legislativa.

In pratica, prevede che i Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo modalità stabilite dal regolamento interno e che i Consiglieri che non fanno parte di gruppi, formano un unico gruppo misto.

L'effettivo esercizio delle attività dei gruppi e dei singoli Consiglieri regionali, è garantito dai contributi posti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa ed erogati in base alla consistenza numerica e alle esigenze comuni dei gruppi stessi.

Art. 37
Convocazione dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea legislativa è convocata dal suo Presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'Assemblea.

3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

   I principi fissati dalla norma prevedono due casi specifici in cui il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea legislativa: il caso in cui lo richiede il Presidente della Regione e il caso in cui lo richiedono un decimo dei Consiglieri regionali.

   L'imperativo della norma è ineludibile: il Presidente deve provvede alla convocazione entro dieci giorni e se ciò non avviene, l'Assemblea legislativa si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 38
Le Commissioni assembleari

1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

2. È istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento.

3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo.

4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.

7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.

8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.

9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.

10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
13. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.

La norma ha introdotto, in particolare, un elemento di grande novità e trasparenza istituzionale: l'istituzione per Statuto della Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali, con l'attribuzione della Presidenza alle opposizioni.

Inoltre, diversamente dallo Statuto del 1990, ha demandato all'Assemblea legislativa l'istituzione delle Commissioni permanenti e al Regolamento interno la definizione del numero, della composizione, delle modalità di funzionamento e delle competenze.

L'altro elemento di novità sostanziale che è stato introdotto, riguarda l'assegnazione alle Commissioni permanenti della funzione preparatoria, referente e redigente delle Leggi e dei Regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea.

Inoltre, le Commissioni possono assumere, su determinazione dell'Assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza della stessa Assemblea, fatta eccezioni delle leggi e dei Regolamenti.

Art. 39
Le Udienze Conoscitive

1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicono Udienze Conoscitive.

3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa.

La consultazione e la partecipazione della società civile alla vita istituzionale della Regione, costituiscono i punti fondamentali dei principi statutari. Iinfatti, proprio in attuazione di tali principi è stata approvata una norma statutaria specifica.

In pratica è stato determinato che le Commissioni devono indire Udienze Conoscitive per le leggi e per gli atti amministrativi rilevanti; possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente o dell'Assemblea legislativa; possono chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di Leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.

Art. 40
Le Commissioni assembleari speciali

1. L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.

2. L'Assemblea, inoltre, può istituire Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

L'approvazione di questa norma prevede la possibilità dell'Assemblea legislativa di istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni speciali di ricerca e di studio su materie d'interesse regionale; nonché di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli Enti ed Aziende da essa dipendenti o su ogni altra questione d'interesse regionale.

Art. 41

Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini

1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Questa norma è stata approvata con la totale condivisione dei principi in essa contenuti, compresa la decisione di rinviare alla legislazione ordinaria oltre alla istituzione della stessa Commissione anche la determinazione della composizione, dei poteri e delle modalità di funzionamento.

Capo II

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

Art. 42

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.

L'articolo prevede l'elezione a suffragio universale e diretto dell'Assemblea legislativa, secondo la scelta statutaria già tracciata e approvata con l'articolo 9; l'obbligatorio collegamento di una o più liste per l'elezione con uno dei candidati a Presidente della Regione, da eleggere con le stesse modalità di votazione dell'Assemblea legislativa; l'attribuzione al candidato alla presidenza del voto espresso solo a favore di una lista ad esso collegata; la nullità dei voti espressi per una lista e per il candidato alla stessa non collegato.

Sulla scelta della forma di governo già definita, l'elezione del Presidente determina l'assegnazione, alla lista elettorale o alle liste elettorali della coalizione che lo sostengono, di una quota aggiuntiva di seggi, per garantire la formazione di una maggioranza assembleare.

Inoltre, è stato stabilito anche il principio dei due mandati: chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Sul doppio mandato la tesi che ha prevalso è stata l'introduzione del principio che una carica istituzionale non può essere ricoperta per tutta la vita.

Inoltre, la scelta statutaria non è di tipo presidenziale puro, ma rappresenta una semplice elezione diretta del Presidente, poiché resta pur sempre in capo all'Assemblea la possibilità di sfiduciare, nel corso della legislatura, il capo dell'esecutivo: azione impossibile in un vero sistema presidenziale.

Effettivamente, il vero problema è il bilanciamento dei poteri. Per questa ragione sono state proposte norme che limitino il fenomeno dell'eccessiva personalizzazione, come l'abolizione della possibilità di voto disgiunto, che danno più potere all'Assemblea.

Sul riequilibrio dei rapporti Presidente-Assemblea è stato dedicato ampio spazio alla discussione, fino ad arrivare alla determinazione unanime che qualsiasi forma di governo venga adottata, lo Statuto deve dedicare una grande attenzione alla separazione dei poteri ridefinendo e rafforzando le funzioni dell'Assemblea.

Art. 43
Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:
   a) rappresenta la Regione;
   b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
   c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
   d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
   e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento;

g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;

h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.

La norma approvata, in linea con il modello di governo adottato, ha determinato che il Presidente della Regione rappresenta la Regione; nomina e revoca gli Assessori, tra i quali il Vice Presidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi; convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli Assessori; dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto, e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal Regolamento; dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto; adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Infine, Le nomine degli Assessori e le altre nomine di competenza del Presidente devono ispirarsi anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, contenuti negli articoli 51 e 117 della Costituzione e ai principi Statutari.

Art. 44
Insediamento

1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.

2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento.

La novità sostanziale di questa norma è la determinazione cronologica dei momenti e dei tempi per la presentazione del programma di governo e della Giunta regionale, motivata nelle scelte effettuate.

Art. 45
La Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale.
3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.

Le novità sostanziali di questa disposizione sono due e riguardano: la possibilità di nominare un sottosegretario alla Presidenza che partecipa a pieno titolo alle sedute di Giunta, pur non facendone parte; la incompatibilità della carica di Assessore con quella di Consigliere regionale.

Su questa ultima previsione statutaria è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 122 della Costituzione, che riserva espressamente alla legge regionale (e non allo Statuto) la determinazione delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale.

Nel merito della dichiarata illegittimità costituzionale, corre l'obbligo di ricordare che l'istituto delle incompatibilità era già presente nella legislazione regionale al momento della sua approvazione in una norma statutaria.

La Commissione non aveva sottovalutato la questione, aveva semplicemente ritenuto che tale principio non fosse direttamente connesso alla legge elettorale, ma al sistema di governo determinato dallo Statuto e al bisogno di rimarcare la netta distinzione di ruolo fra legislativo ed esecutivo.

Ogni ipotesi contraria, come la possibilità di riacquisizione della qualifica da parte del Consigliere divenuto assessore e poi dimessosi, è stata immediatamente respinta con ampie e approfondite motivazioni.

Anzi, sono emerse proposte per stendere il principio della incompatibilità ai Consiglieri che ricoprono cariche in enti diversi dalla Regione e al Consigliere eventualmente nominato sottosegretario alla presidenza, essendo destinato a svolgere funzioni operative di carattere generale e di raccordo fra Assemblea e Giunta.

A sostegno della tesi sulla incompatibilità è stato sottolineato che il ruolo di rappresentanza dei cittadini è affidato all'Assemblea e ai Consiglieri. La Giunta è una cosa diversa e la presenza di Consiglieri nelle giunte rappresenterebbe un elemento di confusione. Inoltre, l'eventuale presenza in Giunta di Consiglieri depotenzierebbe il loro ruolo e non sarebbe consono allo spirito dell'elezione diretta dell'esecutivo.

Art. 46
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'Assemblea legislativa.
2. Compete in particolare alla Giunta:
   a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
   b) collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
   c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;
   d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti Commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;
   e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;
   f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'Assemblea;
   g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
   h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;
   i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;
   j) deliberare, informandone l'Assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;
   k) adottare ogni altro provvedimento che lo Statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'Assemblea.
3. La Giunta riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.
5. La Giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'Assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'Assemblea.

L'articolo ha stabilito le funzioni della Giunta regionale e in particolare ha determinato le competenze in materia di attuazione delle leggi; di predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione; di realizzazione dei programmi relativi alla pianificazione economica, territoriale e ambientale; di gestione del bilancio e amministrazione del patrimonio e demanio della Regione; di decisione sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti la Corte Costituzionale.
La novità sostanziale, comunque, è l'esercizio della potestà legislativa, costituzionalmente attribuita dall'articolo 122 della Costituzione all'Assemblea regionale.

Art. 47
Voto contrario dell'Assemblea legislativa

1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

Lo Statuto, con questa norma ha stabilito due principi fondamentali di grande garanzia istituzionale. Il primo principio stabilisce che il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta, non comporta l'obbligo di dimissioni del Presidente. Il secondo principio, invece, stabilisce che le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea, non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

Art. 48
Prorogatio

1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

La norma disciplina l'istituto della prorogatio nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.

Risulta particolarmente interessante l'introduzione di una speciale Commissione composta da tre cittadini eleggibili all'Assemblea, con funzioni di gestione dell'ordinaria amministrazione, nel solo caso in cui si verifichi l'annullamento dell'elezione del Presidente della Regione.

TITOLO V
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 49
Competenze legislative e regolamentari

1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali.
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.

La norma statutaria, in linea con gli articoli 7 e 8 già approvati, che definiscono due punti fondamentali in materia di potere regolamentare, stabilisce che la potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile, ai sensi dell'articolo 117 e 121 della Costituzione.

La novità significativa, è rappresentata dall'esplicita attribuzione all'Assemblea regionale della responsabilità del processo legislativo fin dall'inizio.

Art. 50
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.

3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.

4. Il Regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.

6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.

Le novità più significative che identificano questa disposizione sono essenzialmente due: il riconoscimento alla Giunta regionale dell'iniziativa legislativa e l'introduzione della figura del relatore all'inizio del procedimento legislativo, con la nomina immediata e il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato.

È stato inoltre fissato per Statuto il principio che tutti i progetti di legge, fatta eccezione di quelli d'iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.

Art. 51
Procedimento legislativo

1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.

3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.

4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.

5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.

La norma definisce in modo chiaro i principi fondamentali del procedimento legislativo e demanda la disciplina specifica al Regolamento interno. La novità sostanziale riguarda l'assegnazione o la revoca di un progetto di legge in sede redigente.

In pratica, la soluzione adottata consente, sia di conciliare l'auspicato snellimento delle procedure con la garanzia del diritto dell'opposizione di intervenire nell'iter legislativo, sia di prevedere che il minimo necessario per il richiamo del progetto alla sede ordinaria sia fissato in un decimo dei Consiglieri.

Art. 52
Promulgazione delle leggi

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".

2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

La norma approvata disciplina le modalità, i tempi, i casi di urgenza e la locuzione da apporre per la promulgazione delle leggi regionali. Costituisce comma a parte la dichiarazione di urgenza.

La votazione della dichiarazione di urgenza a maggioranza assoluta, può definirsi una innovazione nel procedimento legislativo, considerato che l'entrata in vigore poteva essere stabilita, con un apposito articolo, dalla stessa legge.

Art. 53
Impatto delle leggi e redazione dei testi

1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventi-

va della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.

2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.

La disposizione riveste una grande importanza nel corpo delle norme statutarie, perché disciplina procedure, modalità e strumenti di valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi, nonché forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione.

La proposta di prevedere una figura istituzionale per verificare l'impatto delle leggi non è stata ritenuta ipotizzabile, a causa della molteplicità dei soggetti, di natura diversa, che le attuano.

Un meccanismo uniformante basato sul solo apporto di uno o più esperti, anche se molto qualificati, è sembrato troppo rigido anche in considerazione del fatto che possa prospettarsi la necessità di coinvolgere in proposito altri soggetti come gli enti locali.

Il legislatore ha ritenuto, invece, percorribile e significativa l'eventuale proposta di inserire nei testi di legge delle clausole valutative, ispirate ai contenuti del progetto Capire: valutazione a priori delle leggi, inserimento di clausole valutative, regole di redazione dei testi.

Art. 54
Testi Unici

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;

c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;

e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.

2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.

4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

Nel panorama statutario delle Regioni questa norma assume un carattere di esclusività, per il rango statutario assunto e per la chiara volontà di attuare il processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, mediante testi unici.

Art. 55

Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

L'articolo determina i termini esatti della data di pubblicazione di una legge, successivamente alla sua promulgazione e della relativa data di entrata in vigore della stessa, salvo i casi previsti dalla norma già approvata.

Art. 56

Emanazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.

2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.

3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.

4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

La norma dispone prevalentemente due cose: che i Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva; che, salvo i casi previsti dagli articoli 8 e 34 già approvati, i Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Regione

TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE

Capo I
Rapporti istituzionali

Art. 57
Rapporti con Università e Scuola

1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche.

2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.

La disposizione, rappresenta un fatto innovativo e importante per una norma statutaria, perchè sancisce il principio che la "Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle Università e delle Istituzioni scolastiche".

Il dibattito si è concentrato prevalentemente sulla definizione della competenza per i rapporti con i soggetti esterni, prevista genericamente in capo alla Regione e non all'Assemblea o alla Giunta regionale.

In questo ambito è stato definito il ruolo e la competenza dell'Assemblea regionale, per la definizione dei rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche.

Art. 58
Camere di Commercio e professioni

1. La Regione riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.

2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.

L'articolo riconosce la funzione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, per la promozione dello sviluppo economico.

Inoltre, la Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.

Il riconoscimento statutario delle organizzazioni professionali, costituisce una innovazione significativamente importante.

Per la prima volta in uno Statuto, il tema delle professioni non si esaurisce solo con gli ordini o i collegi professionali, tra l'altro strutturalmente molto diversi tra loro, ma viene specificatamente disciplinato con una norma che riconosce, attraverso una locuzione ampia, le molte nuove professioni non ancora ricomprese nelle classificazioni ISTAT, ma formalmente riconosciute a livello nazionale e europeo.

Ovvero, l'articolo 117 della Costituzione, nel ricomprendere la materia fra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, la indica genericamente come "professioni".

Art. 59
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. È istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.

2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.

La previsione statutaria, presso l'Assemblea legislativa, del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale, rappresenta un fatto significativo e un riconoscimento determinante per la vita istituzionale della Regione.

Capo II
Amministrazione regionale

Art. 60
Principi dell'attività amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.

2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti locali.

3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.

4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.

La norma, ha stabilito i principi dell'attività amministrativa regionale, conformemente ai principi previsti dall'art. 118 della Costituzione.

In pratica, l'attività amministrativa della Regione, deve essere informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.

La norma ha disciplinato anche il potere sostitutivo della Regione sugli Enti locali, nei casi di mancato esercizio obbligatorio di funzioni ad essi conferiti.

Art. 61
Procedimento amministrativo

1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.

2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.

4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.

6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

La norma fissa alcuni principi statutari molto importanti. Per esempio, sono state stabilite le modalità per disciplinare il procedimento amministrativo in modo da garantire la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi.

Sempre in questo ambito di partecipazione, la norma ha stabilito altresì che la Regione deve perseguire l'obiettivo di semplificazione,

accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

Infine, la disposizione statutaria stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti di competenza della Regione, mentre i cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere anche copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.

Art. 62
Principi dell'organizzazione regionale

1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.

2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge.

4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.

Secondo la norma statutaria, l'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione.

I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.

Art. 63
Incarichi speciali

1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a:

a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione;

b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.

La norma disciplina a livello statutario le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato, per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza, attinenti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari presso uffici di supporto agli organi della Regione ed alle articolazioni dell'Assemblea.

Art. 64
Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni

ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.

La disposizione, approvata nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione . In base alla norma, prevede l'istituzione di Enti o Aziende o la partecipazione a Società, Associazioni o Fondazioni, concepita nel rispetto dei principi di proporzionalità e finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

Nelle determinazioni dei Commissari ha prevalso il principio di non contrapporre pubblico e privato, ma di affiancare all'istituzione di nuove realtà sociali, la promozione di iniziative laddove non vi è presenza privata e, infine, la contrarietà all'interventismo pubblico .

TITOLO VII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO

Art. 65
Demanio e patrimonio

1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.

La norma, è formata da un solo comma e stabilisce che la Regione ha un proprio demanio e patrimonio, che gestisce secondo criteri di economicità, di valorizzazione e nel rispetto delle finalità pubbliche.

Art. 66
Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in

armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

La norma approvata stabilisce che la Regione ha autonomia finanziaria di entrata e spesa, ha cioè risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 67
Competenze tributarie regionali

1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme comunitarie.

2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previste dal presente Statuto.

3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.

I principi ispiratori di questa norma, determinano in capo alla Regione la possibilità di istituire tributi propri, disciplinare gli elementi costitutivi e regolarne l'attuazione, coordinatamente al sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione e del Trattato UE.

Art. 68
Autonomia contabile e gestione finanziaria

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.

2. L'Assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.

3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

4. L'Assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.

5. L'Assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.

8. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

La disposizione statutaria sulla contabilità, prevede la disciplina dell'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del Bilancio di previsione, il divieto di modificare o integrare la legislazione di entrata e di spesa, l'obbligo di prevedere il pareggio tra entrate e spese, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria.

TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI

Art. 69
Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla

carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;

b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;

c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;

d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;

e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.

2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.

6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.

7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

La Consulta è un organo di garanzia statutaria regionale analogo alla Corte costituzionale, ma con funzioni, competenze e poteri non coincidenti; gode di autonomia regolamentare e organizzativa; è composta di 5 membri, di cui 3 nominati dall'Assemblea regionale e 2 dal Consiglio delle Autonomie.

La formula di nominare la Consulta nel corso di ogni Legislatura non prima di 12 mesi e non dopo 18 mesi dall'insediamento dell'Assemblea, determina il diritto di scegliere e nominare il proprio un organo di garanzia.

I requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo, sono stati demandati alla legge ordinaria.

La Consulta ha il compito di prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi; adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum; esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali; esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto.

Art. 70
Difensore civico

1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.

2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini

nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.

3. Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.

4. Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.

5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del Difensore civico.

Secondo la formulazione della disposizione statutaria, è prevalsa l'esigenza di riconoscere in capo al Difensore Civico un potere che non sia puramente formale.

Infatti, il Difensore Civico è un organo autonomo e indipendente della Regione, al quale è stata riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.

La sua funzione è posta a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle formazioni sociali, con lo scopo specifico di promuovere e stimolare la pubblica amministrazione.

Il Difensore Civico, inoltre, può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. In questo caso, le Commissioni sono tenute a pronunciarsi entro trenta giorni.

La norma ha demandato alla legge ordinaria la determinazione dei compiti, dei requisiti e delle modalità d'intervento del Difensore Civico.

Art. 71
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,

con sede presso l'Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

L'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'Assemblea legislativa, intende garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

La nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, vengono demandate alla legge regionale.

Art. 72
Controllo di gestione e Corte dei Conti

1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonchè pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.

La norma costituisce un principio di grande rilevanza statutaria, per la previsione che tutta l'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione.

Inoltre, è prevista anche la possibilità per l'Assemblea di richiedere forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, per verificare la regolare gestione finanziaria, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Approvando questa norma, resta evidente che la Regione intende avvalersi di un organo già esistente e altamente competente, anziché crearne uno nuovo così come è accaduto in altre Regioni.

In linea anche con quanto previsto dalla legge La Loggia che attribuisce alle Regioni la facoltà di chiedere alla Corte dei Conti, lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di controllo già previste dall'articolo 100 della Costituzione.

TITOLO IX
LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73
Norme transitorie e finali

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove possibile il Regolamento interno vigente.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui viene approvato lo Statuto.

4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. La legge regionale detta altresì norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.

6. L'abrogazione dello Statuto è ammessa solo se accompagnata da un nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.

Il dibattito su questa ultima norma è stato ampio e approfondito. Molto si è discusso sui tempi di transizione per il passaggio dal vecchio al nuovo Statuto.

Resta il fatto che il termine indicato è meramente ordinatorio e, più che altro, di natura sollecitativa.

4. L'Ordine del giorno approvato dall'Aula

Assieme allo Statuto regionale, l'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza un Ordine del Giorno, rubricato con lo stesso numero di oggetto dello Statuto, nella seguente forma.

Ordine del giorno - ogg. n. 5738/1

Il Consiglio regionale propone alla Commissione Statuto, nei modi e nelle forme già approvati dal Consiglio, i seguenti orientamenti nella stesura della nuova legge elettorale:

- non diminuire né direttamente né indirettamente la quota della rappresentanza proporzionale;
- non inserire né aumentare quote di sbarramento elettorale oltre quelle già previste dall'attuale legge elettorale regionale;
- prevedere che il premio di maggioranza si sostanzi nell'attribuzione di dieci consiglieri eletti in quanto candidati nella lista regionale di pari numero collegata al candidato Presidente e/o alla coalizione vincente.

Inoltre il nuovo testo della legge elettorale regionale deve fare proprio e tradurre in norme i seguenti principi:

a) assicurare la rappresentanza proporzionale dell'Assemblea, adeguandola all'obiettivo di garantire stabili maggioranze e un'equa rappresentanza territoriale su base provinciale;

b) regolare l'obbligatorio collegamento di una o più liste per l'elezione dell'Assemblea con uno dei candidati a Presidente della Regione, da eleggere con voto universale e diretto, personale, eguale, libero e segreto;

c) assicurare che l'elezione del Presidente determini l'assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi alla lista elettorale o alle liste elettorali della coalizione che lo sostengono, garantendo comunque la formazione di una maggioranza consiliare;

d) regolare l'attribuzione al candidato alla Presidenza del voto espresso solo a favore di una lista ad esso collegata nonché la nullità dei voti espressi per una lista e per un candidato alla stessa non collegato;

e) promuovere la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;

f) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Parità tra i sessi

La legge elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, dovrà prevedere che nelle liste elettorali uomini e donne siano presenti in misura paritaria e che vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale condizione.

Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale

Nel caso di sfiducia dell'Assemblea nei confronti del Presidente, le elezioni si svolgeranno entro quattro mesi dall'evento accertato. Nel caso di dimissioni volontarie del Presidente le elezioni si svolgeranno entro sei mesi dalle dimissioni. Nel caso di impedimento o morte del Presidente le nuove elezioni si svolgeranno entro dodici mesi dall'evento accertato. Durante tali periodi le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente della Giunta regionale. La Giunta e l'Assemblea esercitano, durante tali periodi, l'ordinaria amministrazione.

Prorogatio

Nel caso di annullamento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea nomina una Commissione di tre cittadini ad essa eleggibili, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.

Nel caso previsto al capoverso precedente e all'art. 48 della proposta di Statuto le nuove elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura e la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno. In questi e in ogni altro caso di fine della legislatura le elezioni sono indette dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di annullamento dell'elezione dell'Assemblea, dal Presidente della Giunta regionale.

5. Il Regolamento interno

Il Regolamento interno disciplina il funzionamento dell'Assemblea legislativa e delle sue articolazioni interne, per rendere effettivi gli Istituti previsti dallo Statuto regionale.

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento rendono più concreto il potere di controllo dell' Assemblea legislativa sulla Giunta regionale. Per esempio, il nuovo testo prevede:

- che periodicamente il Presidente dell'Assemblea, inviti il Presidente della Regione a fornire informazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta;
- che la Giunta regionale fornisca alla Commissione Bilancio e Affari generali, almeno una volta all' anno, informazioni sulle "indennità lorde percepite dagli amministratori, dai componenti dei Consigli di Amministrazione e dai direttori delle Società, degli Enti Pubblici e Privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa;
- che i ruoli di "proponente" e di "relatore"(come "referente istituzionale") di un Progetto di Legge sono incompatibili, per rafforzare la funzione di mediazione svolta dal relatore, senza sminuire l'autonomia del proponente;
- una diversa modalità di esercizio delle due forme di "sindacato ispettivo"(le interrogazioni e le interpellanze). Per quanto riguarda le interrogazioni, più legate all'attività amministrativa, è prevista la risposta, scritta o orale, nella Commissione competente. Per quanto riguarda le interpellanze, a valenza politiche e istituzionali, è prevista la risposta in Aula, allo scopo di verificare gli intendimenti e le scelte della Giunta e lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea.
- in analogia a quanto avviene in Parlamento, una forma di "question time" sull'attualità politica. Di norma, all'inizio della prima seduta di ogni sessione dell'Assemblea un Consigliere, per ogni gruppo, può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o d'interesse regionale. È tenuto a rispondere il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore delegato.

Il nuovo regolamento è approdato in Aula dopo due letture del testo e dopo aver approvato 404 emendamenti, 308 dei quali all'unanimità. Secondo una larga maggioranza, con il nuovo testo "si sono create le condizioni per affermare il principio fondamentale del diritto delle minoranze a svolgere il proprio ruolo propositivo, anche nel dissenso, e per garantire alla maggioranza la possibilità di governare con norme innovative e tempi certi".

Il "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", è stato approvato con deliberazione n. 143 del 28 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 177 del 5 dicembre 2007.

TITOLO I
AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI

Capo I
Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa

Art. 1
Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo statuto regionale.

Art. 2
Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria

1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.

2. All'apertura di ogni legislatura è costituito un Ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.

3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.

4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della proclamazione, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Art. 4
Convalida e decadenza dei consiglieri regionali

1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.

2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.

3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.

4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi

precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.

Art. 5

Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale

1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.

2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.

3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si procede con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

Capo II

Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari

Art. 6

Costituzione dei gruppi assembleari

1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i consiglieri si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire.

2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle eventuali successive modifiche nel corso della legislatura.

3. Di norma ciascun gruppo assembleare è costituito da almeno due consiglieri.

4. Il gruppo può essere formato da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale.

5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

6. Entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e del vicepresidente se nominato.

7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale mutamento del proprio Presidente.

8. Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

Art. 7

Istituzione delle commissioni assembleari e designazione dei componenti delle commissioni

1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura, il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura, l'Assemblea può modificare nel corso della legislatura il numero e la competenza per materia delle commissioni assembleari.

2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.

3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente ne dà notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalità, procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da esso designati.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Può es-

sere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.

5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al Presidente della commissione.

Art. 8

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari

1. Ogni commissione ha un Presidente e due vicepresidenti che compongono l'Ufficio di presidenza.

2. Il Presidente della commissione è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

3. Per il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali si applica l'articolo 38, comma 2, dello statuto.

4. I vicepresidenti sono eletti dalla commissione nel proprio seno, con un'unica votazione palese nella prima seduta. Ogni commissario può votare per un solo nome.

Art. 9

Giunta per il regolamento assembleare

1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento assembleare. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente dell'Assemblea dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.

2. La Giunta per il regolamento assembleare è composta dal Presidente dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, l'Assemblea nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.

4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea la decisione finale.

5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione assembleare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente all'Assemblea.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta all'Assemblea ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 10
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto

al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.

4. Spettano altresì al Presidente:

a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;

b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;

c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;

d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;

e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;

f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;

g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.

5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.

6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.

Art. 11
Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa

1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso

di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea.

2. I vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni non delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

Art. 12
Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa

1. I segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del processo verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea.

2. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti, procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.

3. I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; accertano che i resoconti siano pubblicati e che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano correzioni di mera forma.

Art. 13
Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa

1. I questori predispongono la proposta di bilancio e di conto consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza; sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli consiglieri.

Art. 14
Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa

1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:

a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;

b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;

c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;

d) promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;

e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;

f) provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;

g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;

h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;

i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;

j) regolamenta condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;

k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;

l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.

2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.

Art. 15
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni assembleari

1. Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.

2. Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:

a) propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;

b) sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;

c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della commissione stessa.

3. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.

4. Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:

a) valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;

b) predisporre l'ordine del giorno della seduta;

c) proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ASSEGNAZIONI

Art. 16
Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal Presidente.

4. Il programma è predisposto sulla base dei lavori delle commissioni, degli atti di indirizzo di cui al capo I del titolo XI approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o più consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei lavori, anche in rapporto alla complessità degli argomenti.

5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.

6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la

maggioranza di cui al comma 5, il programma è predisposto dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La parte di tempo così riservata agli argomenti proposti dai gruppi di opposizione non può essere collocata in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.

7. Il programma è comunicato all'Assemblea dal suo Presidente all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non più di due minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun gruppo.

8. Il programma è tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di informazione.

9. I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari, nonché gli oggetti da esaminare entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Il programma può essere aggiornato una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.

11. Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di corrispondere al programma organizzano i lavori delle commissioni nel periodo considerato.

12. Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni possono altresì procedere all'esame di altri argomenti assegnati e non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla commissione stessa.

Art. 17
Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea legislativa

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle commissioni, i Presidenti dei gruppi assembleari, il sottosegretario o un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e dell'Assemblea.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nello stabilire il calendario dei lavori, evita la coincidenza delle sedute delle commissioni con le sedute dell'Assemblea.

3. Non si possono riunire più di due commissioni per volta, fatto salvo il caso di sedute congiunte ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

4. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche per le modifiche al calendario.

Art. 18
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del calendario deliberati. Stabilisce altresì gli argomenti da trattare in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti amministrativi e atti di indirizzo politico.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello statuto, l'Ufficio di presidenza può organizzare i lavori per sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 99.

3. Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta prevista dal calendario è iscritta la discussione e la decisione sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire, per non più di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.

Art. 19

Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. Alla relazione sull'attuazione del programma di governo, sui risultati attesi e sugli effetti di bilancio degli Accordi sottoscritti, è collegato il documento annuale di programmazione economica. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La seduta dedicata alla relazione del Presidente precede la sessione di bilancio di cui all'articolo 99.

Art. 20

Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di bilancio e comunitaria

1. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide il Presidente dell'Assemblea.

2. Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli assessori di riferimento. Si applica altresì l'articolo 34, comma 1, quarto periodo.

3. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, è suddiviso per una parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi tenendo

conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli interventi che si svolgono nella discussione così organizzata non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.

4. Nella ripartizione di cui al comma 3, è comunque assegnato a ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 71.

5. Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore di maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al tempo attribuito al relatore di maggioranza.

6. Ciascun consigliere può intervenire in dichiarazione di voto finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.

7. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la discussione contingentata si chiude per passare alle relative votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione contingentata, non è più ammessa la presentazione di proposte di qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la stessa può deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino al termine delle votazioni.

8. Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi contingentati, i consiglieri possono intervenire più di una volta, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Art. 21
Partecipazione ai lavori assembleari

1. I componenti della Giunta partecipano ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello statuto. Ciascun assessore, a nome della Giunta, può presentare emendamenti in commissione e in Assemblea.

2. Il sottosegretario alla presidenza partecipa, senza diritto di voto e

con esclusione delle funzioni di supplenza dei singoli assessori, ai lavori dell'Assemblea, delle commissioni e della Conferenza dei presidenti di gruppo, con facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli dal Presidente della Giunta.

Art. 22
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa

1. Le proposte di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea sono presentate, insieme con le eventuali relazioni di accompagnamento, al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno generale previo esame di ammissibilità nel caso di petizioni e di progetti di legge d'iniziativa popolare.

2. Appena iscritte all'ordine del giorno generale, le proposte e le eventuali relazioni sono trasmesse alla Giunta e a tutti i consiglieri.

Art. 23
Utilizzazione del mezzo informatico

1. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti, accompagnati dai relativi elenchi, previsti dal presente regolamento possono essere trasmessi in forma cartacea ovvero per via telematica. Ciascun consigliere informa l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea circa la modalità preferita. Ha comunque diritto a ricevere presso i propri uffici copia in forma cartacea della convocazione dell'Assemblea e delle commissioni di cui fa parte. Copia autentica degli atti è depositata presso la presidenza dell'Assemblea.

Art. 24
Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri

1. Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la commissione non può prendere in carico alcun oggetto che non sia stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.

2. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge

o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano più commissioni, il Presidente individua la commissione referente sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni consultive che, per competenza, sono tenute a svolgere la discussione e ad esprimere pareri da inviare alla commissione referente.

3. Se una commissione è investita di un argomento in sede consultiva, sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.

4. Uno stesso oggetto non può essere assegnato in sede referente a più commissioni.

5. Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due diverse commissioni.

6. Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2, quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non favorevole sull'atto presentato, la Giunta può non conformarsi al parere, con apposita motivazione.

7. Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti. Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facoltà è riconosciuta anche al primo firmatario. Quando più commissioni si ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i Presidenti delle commissioni interessate.

8. I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:

a) per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del relatore;

b) negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione dell'atto.

Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea può stabilire un termine più breve. Decorsi tali termini, la commissione referente procede all'esame dell'oggetto.

9. La commissione referente, se un progetto di legge determina variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione bilancio, affari generali e istituzionali è allegato al parere per l'Assemblea.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Capo I
Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleari

Art. 25
Convocazione delle commissioni assembleari

1. Le commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle priorità concordate nell'Ufficio di presidenza tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della Giunta, delle decisioni della commissione e della richiesta di almeno tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti che si sono determinati nella realtà regionale. Il Presidente, a fronte di situazioni di emergenza, può convocare immediatamente la commissione, anche al di fuori della sede istituzionale. Per gli oggetti già assegnati alla commissione, il Presidente, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la commissione.

2. I testi degli argomenti assegnati o di competenza della commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in commissione. Il Presidente, per motivate ragioni d'urgenza, può derogare a tale termine.

3. Il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione; il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza.

Art. 26
Pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta regionale

1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni

sono comunicati a tutti i consiglieri e alla Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 25, per consentire l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto.

2. La Giunta, per comunicazioni, relazioni o richieste di parere che intende presentare di propria iniziativa, invia la richiesta ai Presidenti delle commissioni per la loro iscrizione all'ordine del giorno dei lavori evidenziando l'eventuale urgenza.

3. Con le procedure di cui al comma 2 la Giunta può chiedere la convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai fini della preparazione di atti di propria competenza. L'eventuale voto delle commissioni ha carattere consultivo.

4. Il Presidente della commissione, anche su richiesta della commissione o del suo Ufficio di presidenza, concorda con la Giunta le modalità di discussione in commissione di argomenti di particolare rilevanza. Il Presidente dà immediata notizia al Presidente dell'Assemblea degli accordi raggiunti.

Art. 27
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari

1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario. Il Presidente può disporre che venga redatto anche, o in alternativa, il resoconto integrale.

2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve riportare l'indicazione del funzionario estensore; è inserito nella raccolta degli atti assembleari e pubblicato nelle pagine web delle commissioni.

3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei loro interventi presso la segreteria della commissione.

4. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.

5. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive.

6. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.

7. Il verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.

8. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti. In tal caso il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

Art. 28

Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari

1. Per la validità delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea.

2. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando sono presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi dell'articolo 7, dai commissari votanti. In caso di parità la proposta non è approvata.

3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è comunque conteggiato presente. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.

Art. 29

Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari

1. Le commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le proposte e ogni altro atto o documento previsto dal presente regolamento sugli oggetti loro assegnati, nonché le relazioni e le proposte che ritengono opportune in merito agli altri compiti loro attribuiti dallo statuto, dal presente regolamento o dalla legge.

2. I lavori della commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.

3. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno può essere variato su decisione della commissione dopo aver ascoltato il proponente della variazione, un commissario a favore e uno contro, ciascuno per un tempo massimo di tre minuti. Tale modalità è assunta per ogni altra questione procedurale.

4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi, piani, atti di programmazione, progetti di legge, le due fasi si svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la commissione può sospendere, per un tempo determinato, la disamina di un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la precedenza.

5. I progetti di legge sono presentati dal relatore e dal proponente, consigliere regionale o Giunta, per un tempo non superiore ai venti minuti ciascuno. L'intervento in discussione generale non può superare i dieci minuti; la presentazione e la dichiarazione di voto di ogni emendamento non può superare i cinque minuti.

6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei subemendamenti, il relatore può proporre alla commissione termini diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.

7. I tecnici presenti possono intervenire su proposta del relatore e su richiesta del Presidente.

8. Per ogni altro atto il tempo a disposizione per intervenire è di dieci minuti nella discussione generale, di cinque minuti per la presentazione di ogni emendamento e di tre minuti per la dichiarazione di voto.

9. È compito del Presidente far rispettare i tempi e interrompere l'oratore dopo due richiami senza esito. All'inizio o nel corso della discussione su progetti di legge o altri atti, a fronte della loro rilevanza o complessità, la commissione può decidere di allungare i tempi indicati.

10. In ordine allo svolgimento dei lavori delle commissioni, per tutto quanto non disciplinato da specifiche disposizioni previste dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Capo II
Istruttoria legislativa e amministrativa

Art. 30
Il relatore del progetto di legge

1. Per relatore si intende il relatore di maggioranza, cioè il consigliere eletto a tale compito dalla commissione referente.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente a cui é stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, propone immediatamente alla stessa il nome del consigliere relatore. Se il Presidente della commissione è nominato relatore, è sostituito per lo svolgimento del relativo procedimento da un vicepresidente.

3. Può essere nominato relatore il primo firmatario del progetto di legge; se non viene nominato relatore, egli ha diritto di presentare il progetto di legge dopo il relatore e di intervenire nel dibattito secondo le modalità previste. Se i proponenti ritengono che le modifiche introdotte alterino profondamente il contenuto dell'atto in discussione, possono ritirare in ogni momento il loro nome dal progetto di legge con lettera al Presidente dell'Assemblea o durante la discussione in Aula del progetto di legge.

4. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza che può presentare una propria relazione all'Assemblea. Gli stessi commissari non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.

5. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 4, la commissione può sostituire il relatore su richiesta dello stesso. Il Presidente, a fronte della proposta di un commissario per la sostituzione del relatore, sottopone immediatamente la decisione alla commissione dopo un intervento a favore ed uno contro, ciascuno non superiore ai cinque minuti.

6. Dalla nomina, il relatore è il riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo. Il relatore, oltre a quelle previste dal presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) propone al Presidente della commissione la convocazione dell'udienza conoscitiva di cui all'articolo 39 dello statuto e l'indizione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 17 dello statuto;

b) propone le attività di cui all'articolo 19, comma 4, dello statuto e al relativo protocollo di consultazione;

c) riceve gli emendamenti presentati dai consiglieri e dalla Giunta;

d) sovrintende all'eventuale attività di coordinamento formale del testo decisa dalla commissione e predispone il testo della relazione all'Assemblea. La relazione deve dare anche atto in modo succinto dell'attività conoscitiva e istruttoria compiuta dalla commissione.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il relatore si avvale della segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza della commissione unitamente al relatore può decidere, anche su indicazione dei dirigenti dell'Assemblea, il ricorso a competenze esterne se ed in quanto necessarie allo svolgimento del procedimento in corso.

8. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte deliberate dalla commissione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, durante l'esame degli articoli il relatore può richiedere un'ulteriore sospensiva al fine di rinviare alla commissione referente gli articoli e i relativi emendamenti.

9. Per la disamina di proposte di legge alle Camere, di progetti di regolamento e di atti amministrativi la commissione referente può nominare un relatore. In tal caso i commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore di minoranza.

Art. 31
Abbinamenti

1. Se sono assegnati alla commissione progetti di legge o di regolamento o proposte di legge alle Camere o atti amministrativi che hanno il medesimo oggetto o vertono su materie strettamente connesse, l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. La commissione decide in proposito e procede all'esame sul progetto di legge unificato o sul testo scelto come base e contestualmente nomina il relatore. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto è già stata chiusa la discussione generale.

2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente convoca i proponenti dei diversi progetti di legge - di norma i primi firmatari - e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo unificato. Se ciò non è possibile o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base uno dei progetti di legge, ritenendo abbinati gli altri.

3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del relatore e prima della chiusura della discussione generale, il Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la possibilità di unificare i diversi testi. Se ciò è possibile, sospende il procedimento che è ripreso dopo il deposito del nuovo testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione riguarda solo alcuni dei progetti di legge presentati, la commissione sceglie il testo base e nomina il relatore e il procedimento riprende dal momento della sua sospensione.

Art. 32
Modalità e termini per l'esercizio della funzione referente

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale. A tal fine determina i modi della propria organizzazione, compreso lo svolgimento delle attività conoscitive e istruttorie.

2. La commissione referente è tenuta a discutere e a pronunciarsi sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.

3. Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che

la commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede referente di un progetto di legge, questo può essere portato all'esame dell'Assemblea nel testo pubblicato sul Supplemento del Bollettino ufficiale, su richiesta del relatore o di tanti commissari che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati. Il relatore può svolgere una propria relazione in Assemblea.

Art. 33
Procedura d'urgenza

1. La richiesta della procedura d'urgenza può riguardare solo atti la cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini vuoti normativi o un danno non reparabile per l'amministrazione regionale. Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, può richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere approvato.

2. Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dello statuto, può in pari tempo individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa è convocata per esaminare l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui è stata richiesta l'urgenza è posto al primo punto dell'ordine del giorno e la relativa sessione non può concludersi fino al termine dell'esame.

3. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto così come risulta alla commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. Nella discussione generale ciascun Presidente di gruppo o suo delegato si avvale dei tempi di discussione stabiliti all'articolo 71, comma 1, lettere a) e b); ogni altro consigliere ha tre minuti per il suo intervento. Su ogni articolo e sui relativi emendamenti, ad ogni consigliere è consentita solo un'unica dichiarazione di voto congiunta.

4. L'urgenza non può essere chiesta per il progetto di legge di bilancio.

Art. 34
Le commissioni assembleari in sede consultiva

1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione sintetica

dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente. Ciascun commissario può presentare e chiedere il voto su un proprio documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto di legge.

2. Se una commissione opera in sede consultiva può proporre riunioni congiunte con la commissione referente.

Art. 35
Le commissioni assembleari in sede redigente e deliberante

1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato, l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un consigliere, può deliberare a maggioranza assoluta la procedura redigente da parte della commissione referente. In tal caso la commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il relatore illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla commissione. In Assemblea è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa si pronuncia previe dichiarazioni di voto congiunte con quelle finali.

2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo 34.

3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.

4. Se la commissione competente è investita dell'esame in sede redi-

gente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui al comma 1, in quanto compatibili.

5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione referente o di un consigliere, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di atti di programmazione. In tal caso l'atto è definitivamente approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in sede deliberante, è redatto il resoconto integrale della relativa trattazione.

Art. 36
Esame dei bilanci

1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria ed il rendiconto consuntivo, i progetti di legge di assestamento e di variazione di bilancio, nonché i bilanci degli enti e delle aziende regionali, sono assegnati, in sede referente, alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li iscrivono immediatamente all'ordine del giorno e comunque esprimono il loro parere entro i termini di cui al comma 3.

2. Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione referente. In caso di inderogabile assenza, l'assessore competente può essere sostituito dal Presidente della Giunta o dall'assessore al bilancio.

3. Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione in sessione unica di bilancio conclude l'esame delle parti del bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di propria competenza, con la votazione degli atti proposti. Gli atti approvati e la relazione conclusiva sono inviati alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali. Nello stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza.

4. Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio, affari generali e istituzionali esamina in sessione unica di bilancio le relazioni e gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali relazioni di minoranza.

Art. 37
Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale

1. La legge finanziaria comprende materie attinenti al bilancio e alla sua gestione. Se comprende altri argomenti che non comportano modifiche al bilancio, la relativa discussione si svolge, ai sensi dell'articolo 36, nelle commissioni di competenza che esprimono parere di merito alla commissione referente, che deve darne comunicazione all'Assemblea nel relativo parere.

2. Se in commissione bilancio, affari generali e istituzionali vengono presentati emendamenti o nuovi articoli che riguardano materie non attinenti al bilancio o alla sua gestione, gli stessi sono esaminati dalla commissione di competenza, appositamente convocata d'urgenza dal suo Presidente, oppure congiuntamente con la commissione bilancio, affari generali e istituzionali, al fine dell'espressione del relativo parere di merito, nel rispetto del termine di cui all'articolo 36, comma 4. Se tali emendamenti o nuovi articoli sono presentati in Aula, l'Assemblea decide se esaminarli presso le commissioni competenti. Le commissioni si riuniscono, anche in sede congiunta, e procedono all'esame immediato degli emendamenti.

Art. 38
Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione

esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.

4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.

Art. 39
Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti,

degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta.

2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.

3. Le commissioni possono inoltre richiedere:

a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende;

b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi.

Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.

5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni.

6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.

7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione.

8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea.

10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.

11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio.

12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 3.

13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.

La Giunta comunica alla commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'Assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

TITOLO V
STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 40
Informazione e promozione della partecipazione

1. L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della collettività regionale all'attività istituzionale, al procedimento legislativo e alla definizione degli indirizzi politico-programmatici.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, definisce le modalità di comunicazione e informazione ai cittadini e ai media delle attività dell'Assemblea e dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica, televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento alla visibilità e all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato livello qualitativo di accessibilità dell'informazione, anche nelle sue possibili modalità interattive, indicando gli uffici preposti a tale funzione.

3. In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e l'informazione sull'attività dell'Assemblea la cui conoscenza, preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende all'attivazione delle modalità e degli istituti di partecipazione previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli uffici regionali.

5. L'attività d'informazione, oltre che essere finalizzata alla conoscenza dell'attività istituzionale, costituisce un effettivo presupposto della partecipazione e deve, perciò, avere carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità. L'attività d'informazione comprende anche i contributi e le iniziative istituzionali dei consiglieri.

6. La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri dell'informazione, della partecipazione e le attività svolte a tal fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di presidenza.

7. Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati sul Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione ai fini d'informazione e documentazione.

Art. 41

Attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni

1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attività svolta e ne danno un'adeguata diffusione.

2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari è garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalità di cui all'articolo 40, comma 2, ed è promossa tramite l'accredito di testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori è regolato dall'Ufficio di presidenza.

3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni è, di norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.

4. L'Assemblea cura le proprie attività editoriali dando la massima diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attività dell'Assemblea, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, di contenuti digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni può promuovere incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunità locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni scolastiche e università e con organismi pubblici operanti sul territorio regionale.

5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici dell'Assemblea. Può concordare con la Giunta la sua eventuale partecipazione.

Art. 42
Modalità di consultazione delle commissioni assembleari

1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 19 dello statuto, l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3, dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.

2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato periodicamente.

3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni.

4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici.

5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio, previa informazione al Presidente dell'Assemblea.

6. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.

7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.

8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.

9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.

10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.

Art. 43

Udienze conoscitive delle commissioni assembleari

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le commissioni possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi, regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali e atti amministrativi rilevanti.

2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto, le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono attivare udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente della Regione o dell'Assemblea. Tali udienze si tengono, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche relative alla nuova nomina. Il verbale dell'incontro è reso noto all'organo regionale competente per la nomina.

3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della commissione. Il relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il progetto di legge non è di iniziativa della Giunta, la stessa ha facoltà di esporre le proprie considerazioni, per non più di quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni. Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori.

4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facoltà di consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del titolo IX.

Art. 44

Audizioni delle commissioni assembleari

1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di rego-

lamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto dell'audizione.

2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo, le commissioni possono procedere alla verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.

3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della Giunta e degli assessori per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, dello statuto.

TITOLO VI
PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI

Capo I
Strumenti e procedimenti per l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

Art. 45
Metodi per l'esercizio dell'attività legislativa, di programmazione e regolamentare

1. L'attività legislativa, di programmazione e regolamentare è esercitata in modo da assicurare:

a) la programmazione, la razionalizzazione e la semplificazione della procedura normativa;

b) la chiarezza degli obiettivi perseguiti e la qualità, coerenza ed efficacia delle norme relative;

c) la divulgazione dei contenuti delle norme e della loro applicazione tra i destinatari;

d) il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati;

e) che le nuove leggi tendano ad abrogare leggi precedenti di analogo contenuto.

È compito del legislatore nelle leggi più complesse anteporre all'articolato un apposito glossario dei termini più significativi.

2. Le disposizioni del presente capo definiscono gli strumenti e i procedimenti per l'analisi preventiva dei progetti di legge, per la corretta redazione dei testi normativi, per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione delle leggi. Annualmente è redatto il rapporto sulla legislazione.

Art. 46
Redazione tecnica dei testi normativi

1. In tutte le fasi dell'esame istruttorio le competenti strutture dell'Assemblea curano la qualità redazionale dei testi normativi secondo regole condivise volte a perseguire la chiarezza, la semplicità ed univocità del significato delle singole disposizioni, anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si inseriscono.

2. Si applicano le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 47
Scheda tecnico-normativa

1. Su richiesta del Presidente della commissione, sentiti i vicepresidenti e i relatori, per il progetto di legge è redatta una scheda tecnico-normativa che riporta le seguenti informazioni:

a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce il progetto;

b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;

c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le normative dell'Unione europea;

d) coerenza della proposta con lo statuto.

Art. 48
Scheda tecnico-finanziaria

1. I progetti di legge che comportano conseguenze economiche sono corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui sono quantificate le entrate e indicati gli oneri relativi alle singole misure previste. Nella scheda sono indicati inoltre i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti, nonché ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede di esame istruttorio.

2. Per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta la scheda è allegata al testo stesso; per i progetti di legge d'iniziativa popolare o d'iniziativa assembleare, ove necessario, è compito del relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti.

Art. 49
Analisi di fattibilità dei progetti di legge

1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di fattibilità volti ad accertare i seguenti profili:

a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli;

b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di genere;

c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte;

d) verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti;

e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni.

2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di altre commissioni o della Giunta, può decidere l'elaborazione di un'analisi ambientale, sociale ed economica.

3. I risultati delle analisi di fattibilità, unitamente ai documenti prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le pari opportunità fra donne e uomini per le questioni di propria competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione referente.

4. Il relatore sovrintende alle attività per la redazione degli studi di fattibilità. Può richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore, d'intesa con il Presidente della commissione, può procedere alla eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli interessi coinvolti.

Art. 50
Controllo sull'attuazione delle leggi

1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.

2. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali.

3. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi, comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti nel processo di attuazione di una legge.

4. La clausola contiene:

a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
c) l'indicazione delle modalità e dei tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo legislativo;
d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.

5. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale può formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione. A tal fine l'Ufficio di presidenza della commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della Regione e sottopone le valutazioni alla commissione.

6. In mancanza di clausole valutative, la commissione assembleare competente può decidere lo svolgimento di missioni valutative, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici regionali appositamente individuati, relazionano sui risultati e indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della valutazione approvati dalla commissione stessa.

Capo II
Pareri di conformità - Questioni di legittimità costituzionale

Art. 51
Parere di conformità sui regolamenti della Giunta

1. I regolamenti derivanti dalla legge regionale nonché i regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per il parere di conformità previsto all'articolo 28, comma 4, lettera n), dello statuto.

2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea e assegnati alle competenti commissioni. Il parere è espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni ritenute non conformi allo statuto o alla legge. In tal caso la Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non conformità, ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta giorni.

Art. 52
Approvazione dell'Assemblea di regolamenti delegati alla Regione da leggi statali

1. Nel caso di regolamenti esplicitamente delegati da leggi statali alla

Regione, la Giunta predispone il testo che, trasmesso all'Assemblea, viene esaminato dalla commissione competente, che può apportare le modifiche ritenute necessarie, e dall'Aula per la definitiva approvazione.

Art. 53

Esame e proposte per questioni di legittimità costituzionale

1. La Giunta trasmette al Presidente dell'Assemblea copia dei ricorsi per questione di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dal Governo o da altre Regioni su leggi o atti della Regione. Sono altresì trasmesse al Presidente dell'Assemblea le delibere sui ricorsi, e i relativi ricorsi, per questioni di legittimità costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi dalla Regione. Di tali atti e delle relative sentenze è data notizia nella prima seduta utile dell'Assemblea da parte del suo Presidente.

2. Relazioni annuali della Giunta informano l'Assemblea sul contenzioso costituzionale. Le relazioni sono discusse in Assemblea nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

3. La proposta, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera f), dello statuto, di promuovere questioni di legittimità costituzionale, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione , di leggi e atti aventi forza di legge dello Stato, nonché di leggi di altre Regioni è avanzata con risoluzione approvata dall'Assemblea.

Art. 54

Pareri a norma dell'articolo 133 della Costituzione

1. Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.

Capo III

Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria

Art. 55

Pareri della Consulta di garanzia statutaria(*)

1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformità

(*) La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria".

allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.

2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di parere.

3. La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque giorni successivi.

4. Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa.

TITOLO VII
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 56
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri

1. Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con proposte e pareri secondo le modalità previste dal presente articolo, dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL.

2. Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonché le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.

3. Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Pre-

sidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni.

4. I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente.

5. Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.

6. Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.

7. Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL.

8. Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della Commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio di presidenza della commissione o su decisione della commissione, la convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL stesso.

9. Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso dell'esame in commissione referente, la commissione stessa può deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

10. Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in commissione. La commissione referente, in una apposita sezione della propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che

viene allegato. Il Presidente della commissione referente dà al CAL comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23, comma 4, dello statuto, la commissione referente, anche sulla base dei pareri delle commissioni consultive, incarica il relatore del progetto di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato accoglimento.

Art. 57
Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti

1. Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.

2. L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia.

3. Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.

Art. 58
Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa

1. L'Assemblea e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo.

2. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.

Art. 59

Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista dall'articolo 59 dello statuto.

TITOLO VIII
COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI

Art. 60

Commissioni assembleari d'inchiesta

1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.

2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta può essere formulata da ciascun consigliere regionale ed è presentata all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.

4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la relazione finale all'Assemblea. La relazione può contenere la proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta di censura è inoltrata al relativo direttore generale per le determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali la proposta di censura è inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di censura è inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui all'articolo 111.

5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione è sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Assemblea.

6. Le commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.

7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non è opponibile, da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.

8. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni d'inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.

9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.

Art. 61
Commissioni assembleari di ricerca e di studio

1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce speciali commissioni di ricerca e di studio, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, dello statuto, su materie che comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.

2. Per la designazione dei componenti della commissione di ricerca e di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l'articolo 7.

3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un Presidente e due vicepresidenti.

4. Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni di indagine e di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell'attività delle commissioni permanenti.

TITOLO IX
DEI LAVORI D'AULA

Capo I
Organizzazione delle sedute

Art. 62
Organizzazione delle sedute

1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su decisione dell'Ufficio di presidenza, può riunirsi in altra sede.

Art. 63
Convocazione dell'Assemblea legislativa

1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed è inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.

2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, può convocare immediatamente l'Assemblea.

4. La lettera di convocazione è trasmessa ai consiglieri e alla Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi assembleari.

Art. 64
Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali

1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non può essere antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e 33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta, essa proseguirà fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte salve diverse decisioni dell'Assemblea.

3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.

4. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare i consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione, sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.

Art. 65
Validità delle sedute assembleari - Numero legale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.

3. Il Presidente non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale.

4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema elettronico o per appello nominale.

5. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è conteggiato come presente.

6. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente è tenuto a rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo due verifiche nelle quali è constatata la mancanza del numero legale, il Presidente può togliere la seduta.

Art. 66
Pubblicità delle sedute dell'Assemblea legislativa

1. . Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea è decisa dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente è tenuto ad informare i consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula solo se autorizzati dal Presidente.

2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della Giunta o di un consigliere, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.

3. La seduta è sempre segreta quando la delibera comporti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.

4. In caso di seduta segreta è pubblicata la decisione finale e non è redatto il resoconto integrale del dibattito.

Art. 67
Resoconto integrale e processo verbale

1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute assembleari, è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito nella raccolta degli atti assembleari.

2. Il processo verbale che dà atto soltanto delle deliberazioni e degli atti dell'Assemblea è pubblicato sul sito web dell'Assemblea e conservato in apposita raccolta.

3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta successiva. Se l'Assemblea tiene più sedute in giorni consecutivi, o se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme all'avviso di convocazione della tornata successiva.

4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono os-

servazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non più di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto, il processo verbale.

5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario estensore, dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente, da un segretario e dal responsabile del servizio competente.

Art. 68
Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta

1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione del processo verbale:

a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato l'assenza;

b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da scrutatori;

c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e dà lettura delle comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;

d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui indirizzate ai sensi dell'articolo 6;

e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;

f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;

g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di proposte di legge alle Camere;

h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte e il contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;

i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davan-

ti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte, nonché il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;

j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;

k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo all'ultima seduta;

l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;

m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui all'articolo 16, comma 7;

n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.

Art. 69
Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della seduta

1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta, annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta stessa.

Capo II
Organizzazione della discussione

Art. 70
Iscrizioni a parlare

1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione, salva la facoltà del Presidente di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno fra oratori.

2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dalla iscrizione a intervenire.

3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il Presidente.

Art. 71
Durata degli interventi

1. La durata degli interventi in Assemblea non può eccedere:

a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonché di atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo;

b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti amministrativi, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno oltre che per la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;

c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o emendamento;

d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri casi non specificatamente normati.

2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea può concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio del tempo previsto.

3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a discostarsene ad attenersi alla questione, può, a suo insindacabile giudizio, interdirgli la parola.

5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Art. 72
Norme per la conclusione dei dibattiti

1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le modalità di cui all'articolo 20, commi 1, 3, 6, 7 e 8.

Art. 73
Divieto di parlare due volte nella stessa discussione

1. Ciascun oratore può parlare una sola volta nella stessa fase di discussione, esclusi i casi di dichiarazione di voto, fatto personale, richiami al regolamento e all'ordine del giorno, priorità delle votazioni e questioni procedurali; è escluso anche il caso in cui l'intervento concerne questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 74
Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, può essere proposta per una sola volta prima che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta, per una sola volta, entro il termine della discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8. È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello statuto.

2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la discussione, né questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha respinte.

3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore e uno contro.

4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.

5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.

6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 75

Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto

1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto l'inversione dell'ordine del giorno. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non può deliberare né discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.

3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Sull'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera.

Art. 76

Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle commissioni

1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e si svolgono con le modalità ordinarie. Al di fuori di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione dell'oggetto in corso. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. È fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su disposizione della presidenza. La discussione può chiudersi con una risoluzione.

Art. 77

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste, decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.

3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i tre minuti.

Capo III
Votazioni

Art. 78
Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

Art. 79
Dichiarazioni di voto

1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento è prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro, ogni consigliere ha facoltà di parlare, una sola volta, per spiegare il proprio voto.

2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di voto.

3. Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 80
Modi di votazione

1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico, salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone che sono sempre segreti ed espressi per scheda.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e

salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo elettronico.

3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per alzata di mano.

4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei votanti.

5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Tengono nota di coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati presenti.

6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso è pubblicato in allegato al resoconto integrale della seduta.

7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato, l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve diverse esplicite previsioni normative.

Art. 81
Votazione per appello nominale

1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver indicato le modalità della votazione, incarica uno dei segretari di procedere all'appello.

2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto.

3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione.

Art. 82
Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.

2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o più cabine. La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

Art. 83
Modalità per l'uso del dispositivo elettronico

1. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.

2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene senza appello, è consentito un tempo di votazione fino a sessanta secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.

Art. 84
Regolarità delle votazioni - Proclamazione del risultato

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano eventuali irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze e senza dar luogo a dibattito, può annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.

Art. 85
Elezione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica

1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma, della Costituzione , si procede a scrutinio segreto.

2. Ciascun consigliere può votare fino a due nomi.

Capo IV
Disciplina dell'Aula e delle tribune

Art. 86
Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari

1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo conte-

gno la libertà della discussione e l'ordine della seduta è richiamato dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul proprio comportamento può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il richiamo all'ordine.

2. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi dei questori, può disporre l'esclusione dall'Aula della persona richiamata per tutto il resto della seduta.

3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o è trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, può altresì decidere la censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque settimane.

4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della commissione per un periodo da due a cinque settimane.

Art. 87
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari

1. Se chi è stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

Art. 88
Tumulto in Aula

1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 89
Ordine nell'Aula

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai questori.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula assembleare se non su invito del Presidente e dopo che è stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 90
Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento del pubblico

1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi può introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.

2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non è possibile individuare la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna.

4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente può disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta è sospesa.

5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti, il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria.

6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le modalità di accesso e il comportamento del pubblico.

TITOLO X
DELL'ESAME IN ASSEMBLEA

Capo I
Discussione, emendamenti e votazioni

Art. 91
Discussione generale in Aula

1. I pareri espressi e gli atti elaborati dalla commissione in sede referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di minoranza e documenti approvati dalle commissioni consultive, sono inviati ai consiglieri, alla Giunta e depositati presso i gruppi assembleari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

2. I relatori hanno facoltà di riassumere le relazioni. In tal caso l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalità dell'articolo 76, comma 1. L'Assemblea può, per urgenza, autorizzare col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti le relazioni orali dei relatori dei progetti di legge. È sempre ammessa la relazione orale per gli atti di programmazione, per le proposte di legge alle Camere, per i progetti di regolamento, per gli atti amministrativi e nei casi di cui all'articolo 32, comma 3.

3. L'esame in Assemblea dei progetti di legge, di regolamento o di proposte di legge alle Camere comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza; chiuso il dibattito, segue la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o d'impedimento o rinuncia dei relatori, l'Ufficio di presidenza della commissione referente designa un relatore sostituto.

Art. 92
Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di un progetto sono presentati prima che sia conclusa la discussione generale e sono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni ordine del giorno si possono avere solamente le dichiarazioni di voto.

Art. 93
Discussione sugli articoli e sugli emendamenti

1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti ad esso proposti.

2. Chi presenta emendamenti ai testi e agli articoli oggetto di discussione è tenuto a presentarli in modo leggibile, con chiara indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare, sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario.

3. Ha diritto di precedenza negli interventi il primo firmatario di emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 96, comma 3. Se il numero di emendamenti e subemendamenti proposti a ciascun articolo supera il numero di due, ciascun oratore può intervenire una sola volta per un tempo non superiore a dieci minuti.

4. Conclusa la discussione congiunta di cui al comma 1, a ciascun consigliere è consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo.

5. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sul complesso degli emendamenti, prima che siano posti in votazione, per un tempo non eccedente tre minuti senza che si riaprano le dichiarazioni di voto.

6. Il primo firmatario di un emendamento, fino all'apertura delle dichiarazioni di voto di cui al comma 4, ha diritto di esporre le ragioni del ritiro per un tempo non eccedente due minuti. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio da altri, se non sottoscrittori dello stesso emendamento.

7. Per gli argomenti di cui all'articolo 20, le disposizioni previste nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.

Art. 94
Esame degli atti di programmazione

1. L'esame in Assemblea degli atti di programmazione annuali e

poliennali e degli atti amministrativi complessi comprende la discussione sulle linee generali - che ha inizio con la relazione in Aula - e la discussione sugli emendamenti al testo dell'atto. A tal fine, le partizioni interne del testo dovranno essere numerate in modo progressivo già al momento della presentazione dell'atto.

2. All'esame di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 93, 95 e 96.

Art. 95
Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ciascun consigliere e dalla Giunta. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni.

2. Emendamenti ed articoli aggiuntivi respinti in commissione, nuovi emendamenti, nuovi articoli aggiuntivi, emendamenti ad emendamenti o a nuovi articoli possono essere presentati alla presidenza dell'Assemblea fino al termine della discussione generale. Se l'Assemblea lo richiede, la commissione referente si riunisce per esaminarli. L'invio degli emendamenti in commissione può riaprire la fase referente sull'intero testo, su decisione della stessa commissione.

3. Fino a che non sia iniziata la votazione degli emendamenti o dei nuovi articoli, il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e la Giunta possono ulteriormente presentare subemendamenti, per ciascuno degli stessi soggetti, in numero complessivo massimo non superiore a cinque. Su ogni subemendamento presentato ai sensi del periodo precedente, ogni consigliere può presentare un solo subemendamento. In tal caso si aprono la discussione e le dichiarazioni di voto sul complesso dei nuovi subemendamenti presentati.

4. Qualora si tratti di proposte di atti amministrativi e non sia stato nominato il relatore, i subemendamenti di cui al comma 3 possono essere presentati dalla Giunta e dal Presidente della commissione referente, nelle stesse forme e modalità.

5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono distribuiti prima di essere discussi.

6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi qualora:

a) siano formulati con frasi sconvenienti;

b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della discussione;

c) siano privi di ogni reale portata modificativa;

d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;

e) siano preclusi da precedenti votazioni;

f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.

Art. 96
Votazione degli emendamenti e degli articoli

1. Si procede con la votazione degli emendamenti proposti e successivamente dell'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione, in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti. Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna votazione può dare atto sinteticamente del parere del relatore e della Giunta.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Se sono presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, si pone in votazione il primo in ordine di presentazione e, per gli altri, il Presidente applica l'articolo 95, comma 6, lettera e). Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Se sono stati presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento

più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

5. Se il testo da mettere ai voti contiene più disposizioni, si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

6. Se un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti, consta di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.

Art. 97
Correzioni di forma e coordinamento

1. Prima della votazione finale di un progetto di legge o di regolamento, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera. Se tali correzioni o interventi di coordinamento si presentano complessi e di notevole portata, il Presidente può rinviare la votazione sul testo nel suo complesso.

2. Il Presidente dell'Assemblea può provvedere al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 98
Votazione finale

1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello nominale se il dispositivo elettronico non funziona.

Capo II
Esame dei bilanci

Art. 99
Sessione esclusiva di bilancio

1. Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di

competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20, comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio nonché la legge finanziaria sono iscritti congiuntamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione esclusiva di bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, ultimi due periodi. In tale sessione non sono iscrivibili altri oggetti all'ordine del giorno.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 100
Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi

1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.

2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 101
Decadenza di progetti di legge e di altri atti

1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o la commissione ha già convocato l'udienza conoscitiva o il relatore ha già svolto la relazione in commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a tutti gli altri atti di competenza assembleare.

Art. 102
Ritiro di progetti o di proposte

1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo può ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si è pronunciata la commissione referente.

2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22, comma 2.

TITOLO XI
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E ALTRE DISPOSIZIONI

Capo I
Atti di indirizzo

Art. 103
Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione

1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal senso e può, inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3.

2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della presentazione di più mozioni, interpellanze e risoluzioni su argomenti analoghi o similari può decidere di porre tale tema all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a riferimento della proposta sono abbinati.

3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.

4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi, piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si riferiscono.

Art. 104

Presentazione di mozioni - Data di discussione

1. La mozione è un atto d'indirizzo politico che ciascun consigliere può presentare al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea o per chiedere lo svolgimento di una discussione in Aula su un argomento che ritiene d'interesse dell'Assemblea.

2. Il proponente può richiedere che la Conferenza dei presidenti di gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.

3. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di gruppo può disporre l'assegnazione di una mozione alla commissione competente, che può pronunciarsi con il voto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.

4. La commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investita l'Assemblea.

Art. 105

Discussione congiunta di più mozioni

1. Più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in Aula che in commissione.

2. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai consiglieri di aggiungere la propria firma.

3. Se una mozione è ritirata, uno dei firmatari ha diritto di illustrarne le ragioni. Se la mozione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori. La mozione ritirata non può essere fatta propria da altri.

Art. 106

Esame delle mozioni

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si seguono, in quanto applicabili, le norme dei capi II e III del titolo IX e del capo I del titolo X.

2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo

il parere positivo del proponente. Se la mozione è presentata da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.

Art. 107
Presentazione di risoluzioni

1. La risoluzione è uno strumento d'indirizzo politico tramite il quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari questioni e definisce le linee guida per la sua attività e per l'attività della Giunta.

2. La risoluzione può essere proposta da uno o più consiglieri o da un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.

3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.

4. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma 2, e 76 e sono votate al termine della discussione.

Art. 108
Presentazione di ordini del giorno

1. Nel corso della discussione degli atti di competenza dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28, comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del giorno di indirizzo per l'attività della Giunta in relazione agli atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli già approvati o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno, come primo firmatario.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.

3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del giorno è presentato da più consiglieri, il parere è espresso dal primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e così similmente in caso di ulteriori assenze.

4. Gli ordini del giorno possono essere altresì presentati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.

Art. 109
Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni e interpellanze

1. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che mozioni, risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano abbinate e svolte contemporaneamente.

2. Se su una o più mozioni, risoluzioni e interpellanze si procede ad un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o risoluzioni.

3. Il Presidente può disporre che mozioni e risoluzioni siano abbinate per la discussione a progetti di legge o atti di programmazione o amministrativi e siano discusse e votate, congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure previste dall'articolo 108.

Capo II
Mozioni di sfiducia e censura

Art. 110
Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.

2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le procedure previste dallo statuto.

Art. 111
Censura al singolo assessore

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta entro i successivi tre giorni.

Capo III
Sindacato ispettivo

Art. 112
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto è vero, se alcuna informazione è pervenuta o è esatta, se la Giunta intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.

2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.

3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 113

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se è o no soddisfatto.

2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che il diritto compete al primo firmatario.

3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore, entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.

4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo può essere raddoppiato su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi è tenuto alla risposta.

5. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione in Aula della mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta, l'interrogazione può essere trasformata dal proponente in una mozione, che è inserita al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della tornata assembleare successiva.

Art. 114

Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula

1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni tor-

nata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo può svolgere un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale.

2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da urgenza o particolare attualità, formalizzandola per iscritto al Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.

3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano più di una, il Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non trattate decadono.

4. All'interrogazione di attualità risponde il Presidente della Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono superare complessivamente i sei minuti.

Art. 115
Presentazione e pubblicazione delle interpellanze

1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che può delegare al sottosegretario o all'assessore competente. L'interpellanza è volta a conoscere lo stato d'attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con enti locali o altri soggetti pubblici e privati.

2. L'interpellanza è a risposta orale in Aula; è presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state annunciate.

3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente dell'Assemblea.

Art. 116
Svolgimento delle interpellanze

1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si è soddisfatti o meno della risposta.

2. Se l'interpellanza è sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua assenza, nell'ordine agli altri firmatari.

3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante può intervenire per due minuti.

4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno priorità nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione, di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo, altresì, conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi è un elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere, sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non è ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e 76.

5. I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze hanno priorità nella risposta.

Art. 117
Tempo riservato alle interpellanze

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi ses-

santa minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento delle interpellanze.

2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali può decidere di non dare corso alle modalità previste dal comma 1. Il Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni addotte per tale decisione.

Art. 118
Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni

1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al Presidente della commissione competente secondo quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c).

2. Il presentatore può sempre ritirare l'interpellanza o l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.

3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza o dell'interrogazione.

Capo IV
Diritto di accesso

Art. 119
Diritto di accesso

1. Le richieste presentate dai consiglieri ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello statuto, per ottenere informazioni o copia di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alle direzioni generali competenti. Copia di ogni richiesta è contestualmente inviata al Presidente della Giunta. I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge,

sono tenuti a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta può essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente del mancato adempimento, nel più breve termine, degli obblighi di cui al presente comma.

2. Il Presidente dell'Assemblea dà altresì ai consiglieri regionali, che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti assunti dall'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla richiesta, ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone comunicazione al richiedente.

Capo V
Istituti di democrazia diretta - Procedure

Art. 120
Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della legislatura

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame delle competenti commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine della precedente legislatura.

Art. 121
Petizioni

1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilità, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, dello statuto, trasmette alla commissione competente per materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i consiglieri.

2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa riguardante analogo oggetto.

3. Il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione al primo firmatario dell'esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione è reiterata, l'Ufficio di presidenza può decidere di archiviarla.

Art. 122
Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea

1. Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte all'Assemblea a norma dell'articolo 16, comma 2, dello statuto, sono presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della risposta alla commissione assembleare competente per materia, indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere comunicata all'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le determinazioni assunte.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

Art. 123
Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello statuto, l'Assemblea e le sue articolazioni in carica alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea continuano ad esercitare le funzioni, limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili, fino all'insediamento della nuova Assemblea.

Capo II
Norme finali e abrogazioni

Art. 124
Abrogazione e norme transitorie

1. È abrogata la delibera del Consiglio regionale 26 novembre 1992,

n. 1244 (Regolamento interno del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 132 dell'11 dicembre 1992.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni assunte in vigenza del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 1244 del 1992.

3. Alle interrogazioni presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cui non è ancora stata data risposta, si applica l'articolo 113, comma 5. Il termine di trenta giorni contemplato all'articolo 113, comma 5, primo periodo, decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli articoli da 55 a 59 si applicano dall'insediamento degli organi ivi contemplati.

Art. 125
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Parte Seconda

6. I primi adempimenti regionali

Il dettato del nuovo articolo 123 della Costituzione ha sancito, tra l'altro, che gli Statuti regionali sono sottoposti a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale ne facciano richiesta.

La Regione Emilia-Romagna, quale primo provvedimento attuativo della riforma costituzionale, ha approvato la disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria, conformemente al dettato dell'articolo 123 della Costituzione.

Successivamente all'approvazione della disciplina referendaria, è stata approvata una legge di Revisione statutaria, riguardante l'istituzione di un'apposita Commissione consiliare, per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di revisione dello Statuto.

Finalmente, solo dopo l'approvazione dei suddetti provvedimenti legislativi, il Consiglio regionale ha legittimamente istituito, nel mese di settembre 2001, la Commissione per la "Revisione dello Statuto" e nominato il suo Presidente. Alla stessa Commissione sono stati demandati, per un periodo di trenta mesi, salvo scioglimento anticipato o proroga, compiti preparatori e referenti.

Il Consiglio regionale, contestualmente al provvedimento d'istituzione e di nomina del Presidente, ha approvato un ordine del giorno con il quale ha impegnato la Commissione statutaria su due punti fondamentali:

- "licenziare una proposta Statutaria da sottoporre al Consiglio entro 24 mesi dalla sua istituzione";
- "assicurare una conduzione condivisa della Commissione anche mediante un avvicendamento paritario della presidenza".

Il primo Presidente che ha insediato la Commissione è stato il consigliere regionale Marco Lombardi. Dopo un periodo pari alla metà dell'incarico d'istituzione della Commissione, in base al principio dell'avvicendamento paritario, il Presidente Lombardi ha rassegnato

le dimissioni dall'incarico nel mese di dicembre 2002. Il Consiglio regionale ha accolto le dimissioni e ha nominato nuovo Presidente della Commissione, il consigliere regionale Paolo Zanca.

Nel mese di marzo 2004, prima del termine dei 30 mesi assegnati alla Commissione per licenziare la proposta statutaria, il Consiglio regionale ha deciso di prorogare i lavori della Commissione fino al termine della legislatura.

La proposta statutaria è stata licenziata dalla Commissione nel mese di aprile 2004, rispettando di fatto i 30 mesi previsti dall'ordine del giorno che accompagnava l'istituzione della stessa Commissione per la Revisione dello Statuto.

Nel mese di settembre 2004, infine, sempre in base al principio dell'avvicendamento paritario della Presidenza, il Presidente Zanca si è dimesso ed è stato sostituito fino al termine della legislatura dal Presidente Lombardi.

7. Cronologia degli eventi

Gli eventi che hanno caratterizzato in modo significativo il percorso statutario, sono stati veramente tanti. Quelli più significativi che in qualche modo meritano una menzione, sono i seguenti:

- Approvazione della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29, riguardante la "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della costituzione".
- Approvazione della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 4, riguardante la "Revisione degli articoli 16 e 52 dello Statuto regionale approvato con legge n. 336 del 9 novembre 1990".
- Istituzione della Commissione consiliare referente per la Revisione dello Statuto, con deliberazione consiliare n. 247 del 25 settembre 2001, ai sensi degli articoli 16 e 52 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento interno.
- Elezione del Consigliere Lombardi, quale Presidente della Commissione per la Revisione dello Statuto, con deliberazione consiliare n. 248 del 25 settembre 2001.
- Presa d'atto delle dimissioni del Presidente Lombardi, in base al principio d'avvicendamento paritario, e nomina con deliberazione consiliare n. 437 del 17 dicembre 2002 del Consigliere Zanca, quale nuovo Presidente della Commissione per la Revisione dello Statuto.
- Proroga dei lavori della Commissione per la Revisione dello Statuto, con deliberazione consiliare n. 549 del 18.03.2004, originariamente insediata per un periodo di 30 mesi, salvo scioglimento anticipato.
- La Commissione per la Revisione dello Statuto, dopo oltre due anni dal suo insediamento, in data 16 aprile 2004, licenzia formalmente il testo del nuovo Statuto regionale.
- Il Consiglio regionale, con deliberazione legislativa n. 137 del 1 luglio 2004, approva in prima lettura, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, il nuovo Statuto regionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

- Il Consiglio regionale, con deliberazione legislativa n. 144 del 14 settembre 2004, approva in seconda lettura, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 137/2004, il nuovo Statuto regionale.
- Pubblicazione del nuovo Statuto regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 16 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2000 e ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
- Presa d'atto delle dimissioni del Presidente Zanca, con deliberazione consiliare n. 596 del 5 ottobre 2004.
- Elezione del Consigliere Lombardi, quale Presidente della Commissione per la Revisione dello Statuto, con deliberazione consiliare n. 604 del 6 ottobre 2004.
- Istanza di ricorso n. 99 del 21 ottobre 2004, presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli articoli numeri 2, comma 1 lett. f), 15, comma 1, 13 comma 1 lett. a), 17, 19, 24, comma 4, 26, comma 3, 28, comma 2, 45, comma 2, 49 comma 2, 62, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 29 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1^ serie speciale - n. 48 del 15 dicembre 2004, afferente la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo periodo, dello Statuto.
- Presa d'atto della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione consiliare n. 638 del 18 gennaio 2005, della sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 29 novembre 2004.
- Richiesta di parere del Presidente della Giunta regionale al Consiglio di Stato, sulla procedura da seguire, stante i dubbi interpretativi originati dal combinato disposto dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29, scaturiti proprio a seguito della sentenza n. 379/2004 della Corte Costituzionale.
- Promulgazione e pubblicazione della legge regionale n. 13 del 31

marzo 2005 riguardante lo "Statuto della Regione Emilia-Romagna", sul Bollettino Ufficiale regionale n. 61 in data 1 aprile 2005, a seguito del parere del Consiglio di Stato.

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 20 maggio 2005, solleva una nuova questione di illegittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria, per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto regionale, ai sensi degli articoli 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione.

- La Corte Costituzionale con sentenza n. 469 del 14 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Governo sulla legge statutaria della Regione Emilia-Romagna.

- Costituzione funzionamento della "Consulta di garanzia statutaria" con legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, integrata dall'articolo 16 bis (Norma transitoria) della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria...". Il dispositivo prevede testualmente che: "La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.".

- Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione emilia-romagna 28 novembre 2007, n. 143 **"Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'emilia-romagna"**. Il presente Regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione emilia-romagna 4 dicembre 2007, n. 1.

- Modifica dello Statuto regionale con legge regionale n. 12 del 27 luglio 2009 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 'riduzione del numero dei componenti l'assemblea legislativa'". Iin pratica, si tratta del mantenimento del numero dei consiglieri regionali a 50, modificando di fatto la disposizione dell'articolo 29 dello statuto che prevedeva di elevare il numero dei Consiglieri a 65 più 2.

8. Le novità più significative

Le novità introdotte dal nuovo testo statutario sono state veramente tante, quasi tutte richiamate nei commenti che accompagnano l'illustrazione dei singoli articoli.

Di seguito vengono riproposte alcune di queste novità che significativamente hanno identificato la filosofia del nuovo Statuto regionale:

> Attribuzione di un nuovo nome al Consiglio regionale che assume la denominazione di "Assemblea legislativa regionale"; ciò consente di dare un forte impulso alla sua funzione legislativa e di assumere, totalmente e consapevolmente, il ruolo di più ampia responsabilità normativa che la Costituzione assegna alle Regioni, dopo la riforma del titolo V;

> Previsione di una linea di confine abbastanza netta e precisa tra quelli che sono i compiti dell'esecutivo e quelli che sono i compiti e le funzioni dell'Assemblea legislativa;

> Riconoscimento di una maggiore autonomia organizzativa dell'Assemblea legislativa, sia per potenziare le funzioni d'indirizzo e di controllo, sia per favorire lo svolgimento dei lavori della stessa Assemblea e delle Commissioni;

> Abolizione della possibilità di eleggere il Presidente della Regione disgiuntamente dai partiti che compongono la sua coalizione, rafforzando di fatto il collegamento al momento del voto, fra il candidato a Presidente e le liste che lo sostengono. L'elezione diretta del Presidente, diversa da quella delle elezioni regionali del 2000, toglie dal meccanismo elettorale il voto disgiunto ed introduce di fatto il principio "simul stabunt simul cadent". Secondo questa nuova previsione statutaria il Presidente della Regione è eletto direttamente dai cittadini ed è fortemente legato alla coalizione politica che lo propone e che lo sostiene nella elezione e con la quale concorda anche il programma elettorale;

> Istituzione per Statuto della Commissione bilancio e affari generali ed istituzionali, con assegnazione della Presidenza alle opposizioni;

> Introduzione del principio della presenza paritaria di uomini e donne nelle liste elettorali regionali, per garantire ad entrambi i sessi pari opportunità di accesso all'istituzione regionale;

> Assegnazione di una quota aggiuntiva di seggi alla coalizione che sostiene il Presidente della Regione eletto;

> Introduzione del principio dei due mandati: il Presidente della Regione dopo il secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica;

> Possibilità da parte del Presidente della Regione di poter nominare un sottosegretario alla Presidenza;

> Introduzione del principio della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. Questo principio sarà poi cassato dalla Corte Costituzionale in sede di istanza di impugnativa da parte del governo, in quanto materia di competenza della legge elettorale regionale;

> Introduzione della figura del relatore di maggioranza e di minoranza dei progetti di legge assegnati alle Commissioni, con capacità organizzative e operative d'istruttoria autonome;

> Introduzione del principio di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, per le nomine di competenza del Presidente;

> Istituzione del Consiglio delle Autonomie, quale organo di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli enti locali presso la Regione;

> Istituzione della Consulta di garanzia statutaria, quale organo autonomo ed indipendente della Regione. Esprime pareri in materia d'iniziativa popolare e di referendum, di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;

> Istituzione del Difensore Civico, quale organo autonomo ed indipendente della regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini;

> Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini;

> Previsione di procedure, modalità e strumenti, per la valutazione preventiva e successiva della qualità e dell'impatto delle leggi;

> Riconoscimento e garanzia del diritto di partecipazione dei cittadini e delle associazioni, alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare;

> Esercizio dell'iniziativa popolare mediante la presentazione di un progetto di legge popolare;

> Introduzione dell'istituto dell'Istruttoria pubblica, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale;

> Previsione del referendum abrogativo, per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo d'interesse generale;

> Previsione del referendum consultivo su materie e/o leggi di competenza regionale;

> Introduzione del referendum confermativo, secondo quanto previsto dalla Costituzione, per l'approvazione della Statuto e delle sue variazioni;

> Promozione e agevolazione dei rapporti con le autonomie locali che si ispirano al principio della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

> Previsione di forme di collaborazione con la sezione regionale della Corte dei Conti, in attuazione del controllo di gestione finanziaria regionale.

> Riconferma degli attuale numero dei Consiglieri regionali. In pratica, modificando la disposizione dell'articolo 29 dello Statuto che prevedeva di elevare il numero dei Consiglieri regionali a partire dalle elezioni del 2010, è stato mantenuto il numero dei Consiglieri regionali a 50.

9. Considerazioni finali

Le prime considerazioni finali che si possono trarre dalla comparazione del testo di Statuto approvato dalla Commissione, con L'ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto, proposto dagli esperti, è che i due testi sono completamente diversi. Questa prima considerazione non è per niente irrilevante, anzi rappresenta la capacità di analisi e di proposizione della Commissione non solo tecnica, ma prevalentemente politica. Per coloro che possono pensare a una sorta di irriverenza nei confronti del lavoro svolto dagli esperi, si può facilmente sostenere che, al contrario, la Commissione ha posto in discussione se stessa partendo da un testo in origine unanimemente condiviso.

A fronte di una proposta tecnica di Statuto, costituita da un Preambolo e da dieci parti, per un totale di 69 articoli, la Commissione ha definitivamente approvato e licenziato una proposta statutaria, confermata anche dall'Assemblea regionale, composta da un Preambolo e da dieci titoli, per un totale di 73 articoli.

Volendo quantificare, nel senso più qualificante del termine, il lavoro della Commissione si è svolto anche attraverso l'esame e la discussione di oltre 700 emendamenti scritti e verbali presentati in Commissione. Se poi si considera che la Commissione ha approvato moltissimi degli emendamenti presentati, allora si può sostenere che il lavoro della Commissione è stato decisamente considerevole.

Un primo giudizio complessivo su tutto l'impianto statutario, fatta eccezione di alcune differenze politiche di principio, può certamente definirsi unanime. L'atteggiamento dei Commissari, riscontrato durante i lavori, è stato decisamente costruttivo anche quando le forze politiche hanno sostenuto, più che legittimamente, posizioni molto diverse o addirittura opposte a quelle che la Commissione stessa ha poi deciso di adottare.

Per esempio, sulla elezione diretta o elezione non diretta, dove la Commissione ha comunque votato un testo, ci sono state forze po-

litiche che legittimamente e con dovizia di argomentazioni hanno sostenuto tesi contrarie, è stata registrata una vivace discussione in un clima di grande correttezza e di grande disponibilità al dialogo.

In queste occasioni chi ha avuto idee diverse o ha sostenuto tesi diverse, ha comunque mantenuto una posizione costruttiva durante la discussione dei singoli articoli e nel merito di tutte le questioni che sono state affrontate.

10. Collana Centro Studi

0. **Centro Studi - Proposta operativa**
1. **Famiglia anagrafica -** Elementi di valutazione
2. **Centro studi -** Proposta organizzativa
3. **Primo Piano Sociale Sanitario 2008-2010 - S**intesi
4. **Elezioni politiche 2008 -** Previsioni elettorali 2010
5. **Elezioni amministrative 2009 -** Prontuario elettorale
6. **Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità** del Presidente, della Giunta e dei Consiglieri regionali
7. **Sistemi elettorali regionali -** Elezioni 2010
8. **Elezioni regionali 2010 -** Appendice normativa - Giurisprudenza costituzionale - Giurisprudenza di legittimità
9. **Elezioni Europee 2009 -** Confronti elettorali con le elezioni europee del 2004 e le elezioni politiche del 2008
10. **Elezioni Europee 2009 -** Previsioni elettorali regionali 2010
11. **Elezioni Amministrative 2009 -** Valutazioni elettorali.
12. **Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna e il Regolamento interno**

Note

© **Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**
Direzione generale
Centro Studi

Responsabile
Giuseppe Vinci

Pubblicazione a cura di
Giuseppe Vinci, Pier Paolo LorenzettiGianfranco Piperata

Segreteria di redazione
Marinella Rosa, Daniela Straforini

Grafica
Roberta Gravano
Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Stampa
Centro stampa della Regione Emilia-Romagna

finito di stampare nel mese di marzo 2010

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Centro Studi
viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna